



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 259

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 10 febbraio 2010

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	10
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	23
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	»	52
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	61
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	65
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	70
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	87
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	95
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	»	96
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	107
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	108
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	»	113

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . .	<i>Pag.</i>	126
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	»	134
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . . . .	»	135
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . .	»	137
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti . . . . .	»	138

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale . . . . .	<i>Pag.</i>	139
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro . . . . .	»	141

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

**Commissione straordinaria**

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati . . . Pag. 144

**Sottocommissioni permanenti**

6<sup>a</sup> - *Finanze e tesoro - Pareri* . . . . . Pag. 148

14<sup>a</sup> - *Politiche dell'Unione europea - Pareri* . . . . . » 149

---

CONVOCAZIONI . . . . . Pag. 150



## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 febbraio 2010

**168<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**BENEDETTI VALENTINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici» (n. 170)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta 19 gennaio.

Il relatore BODEGA (*LNP*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni. Sottolinea, in particolare, l'opportunità di inserire un impegno programmatico a promuovere campagne di comunicazione istituzionale rivolte in particolare ai minorenni, dirette a evidenziare i rischi connessi alla detenzione e all'uso non professionale degli articoli pirotecnici. Inoltre, a suo avviso sarebbe opportuno approfondire il tema del contrasto alla detenzione e all'utilizzo di articoli pirotecnici da parte di soggetti privi dei requisiti.

Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea che le osservazioni contenute nella proposta di parere corrispondono anche ai contenuti di un confronto approfondito svolto con i rappresentanti di tutte le categorie interessate alla disciplina dell'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, che è caratterizzata da un notevole grado di complessità tecnica. Con il recepimento di quelle osservazioni nello schema di decreto legislativo, a suo avviso, si realizzerà un equilibrio tra la garanzia per la sicu-

rezza pubblica, richiesta dalla direttiva comunitaria e l'opportunità di rimuovere ostacoli formali e burocratici a un'attività che interessa numerosi lavoratori.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI esprime il proprio compiacimento per una deliberazione unanime sull'argomento.

*La seduta termina alle ore 16.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 170

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– appare opportuno che il testo venga maggiormente allineato alla direttiva in corso di recepimento, soprattutto con riferimento alla definizione e alle modalità di utilizzo degli articoli pirotecnici, inserendo, inoltre, disposizioni che assicurino l'esportazione nei confronti di paesi extraeuropei (articoli 1, 2, 3 e 4);

– all'articolo 5, comma 1, appare necessario, alla lettera *a*), sostituire le parole «sedicesimo anno» con le parole «quattordicesimo anno» e, alla lettera *c*), aggiungere, dopo le parole «muniti di nulla osta rilasciato dal questore», le parole «ovvero in possesso del porto d'arma da fuoco»; si valuti, al riguardo, l'opportunità di inserire nell'articolato un impegno programmatico a promuovere campagne di comunicazione istituzionale rivolte, in particolare, ai minori di età, finalizzata ad evidenziare i rischi connessi alla detenzione ed utilizzo a scopo non professionale degli articoli pirotecnici;

– all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, appare opportuno che venga meglio specificato il concetto di «prodotto pirotecnico a funzionamento statico», in relazione alle regole tecniche europee che definiscono la composizione della miscela esplosiva;

– all'articolo 5, si valuti, inoltre, l'opportunità di approfondire il tema del contrasto alla detenzione e all'utilizzo di articoli pirotecnici da parte dei soggetti privi dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;

– all'articolo 6 dello schema, comma 3, lettere *a*) e *b*), ed al connesso allegato II, si ritiene di cambiare le denominazioni, definite in lettere, dei moduli di valutazione della conformità, secondo le indicazioni della direttiva 2007/23/CE;

– all'articolo 6, si ritiene opportuna l'eliminazione del comma 4, in quanto fa riferimento, nei contenuti, all'articolo 53 del TULPS, modificato interamente dall'articolo 18;

– con riferimento all'articolo 6, per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per veicoli – componenti dei cosiddetti *airbag* – appare opportuna la previsione di una disciplina specifica, tenuto conto che la direttiva prevede deroghe riguardo tali prodotti. Tale considerazione vale anche con riferimento al successivo articolo 12 (Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli);

– per motivi di chiarezza applicativa, appare necessario specificare, in tutto il corpo del testo e, in primo luogo, nelle definizioni, che il rife-

rimento al «distributore» è limitato al «distributore primario», ossia a colui il quale immette sul mercato italiano, per la prima volta, da un altro paese europeo, un determinato prodotto pirotecnico e che sia altresì munito di licenza di deposito;

– all'articolo 9, al comma 2, appare opportuno aggiungere, dopo le parole «apposizione della marcatura CE», le parole «e il numero di registrazione da questi attribuito ai prodotti» mentre, al comma 5, appare opportuno sostituire le parole «o il suo rappresentante» con le parole «oppure, se questi non è stabilito sul territorio della Comunità, l'importatore»;

– l'articolo 11, commi 3 e 4, andrebbe maggiormente raccordato con le disposizioni della direttiva, con riferimento alle informazioni minime da apporre sui fuochi d'artificio circa l'impiego all'interno o all'esterno degli stessi;

– all'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, appare opportuno, per ragioni di chiarezza applicativa, specificare che il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 53 TULPS, deve essere effettuato solo per gli articoli che, esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni, sono destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo;

– all'articolo 12 andrebbe aggiunto il seguente comma: «6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici per i veicoli, fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, a patto che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova»;

– in merito all'articolo 13, appare opportuno che, nel decreto attuativo di cui al comma 5 dell'articolo 14, vengano, altresì, definite le modalità di identificazione univoca, secondo i principi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 13. Conseguentemente, andrebbe espunto dal testo il rinvio all'allegato 5.

– all'articolo 14, appare necessario rinviare le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati al decreto previsto al comma 5 e, in tali sensi, riformulare l'articolo, precisando che, il registro previsto al comma 4 è quello di cui all'articolo 55 del TULPS;

– all'articolo 15, valuti il Governo se riformulare il testo in maniera maggiormente conforme a quanto prescritto dalla direttiva in esame;

– all'articolo 16 si consideri l'opportunità di eliminare, al comma 2, le parole «o per l'ambiente»;

– all'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità che venga prevista la raccolta dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici, da mettere a disposizione degli interessati;

– all'articolo 18, appare opportuno allineare le disposizioni con i diversi limiti di età di cui all'articolo 5 dello schema, ove modificati dal Governo;

– all'articolo 18, comma 5, appare opportuno distinguere, in relazione alla gravità della condotta, le due ipotesi, concernenti, l'una, produzione,

commercio, importazione ed esportazione di tali prodotti, e l'altra, detenzione, impiego, smaltimento;

– al comma 7, lettera *c*), appare opportuno prevedere la data di scadenza per i fuochi solo se tale obbligo sia già sussistente mentre dovrà essere sempre apposto (come espressamente previsto dalla direttiva) l'anno di produzione;

– all'articolo 18, appare opportuna la soppressione del comma 8;

– all'articolo 19, comma 1, sopprimere il secondo periodo e, al comma 3, sopprimere le parole «ed al trasporto sicuro e oltre che». Riguardo al comma 4, si rileva l'esigenza di una maggiore uniformità con il principio di delega previsto dall'articolo 29, 1° comma, lett. *c*) della legge n. 88/2009. Infine, valuti il Governo di riformulare l'articolo con riferimento ai termini per lo smaltimento delle giacenze e ai periodi transitori in cui si potrà produrre o importare in Italia prodotti già riconosciuti con la vecchia normativa (ex art. 53 TULPS).

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 febbraio 2010

**131<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandi; Vietti; Palomba; Paniz

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore GALPERTI (*PD*) sottolinea preliminarmente come il provvedimento in esame desti evidenti dubbi di legittimità costituzionale sia con riguardo al principio di uguaglianza, sia in relazione al principio di riserva di legge costituzionale. A ben vedere infatti, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 262 del 2009 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del cosiddetto lodo Alfano, la differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione a favore del titolare o del componente di un organo costituzionale può considerarsi legittima solo attraverso uno *ius* singolare assistito da una precisa copertura costituzionale. Esprime quindi perplessità sull'articolo 2, nella parte in cui sembra qualificare il provvedimento in esame come una «legge ponte», implicitamente incostituzionale, ma adottata nelle more dell'approvazione di una legge costituzionale destinata a legittimarla. Al riguardo, rileva come la fragilità che ha connotato parte delle legislature parlamentari renda quanto mai imprudente assumere in un testo normativo impegni in merito all'approvazione della legge costituzionale legittimante. Dopo aver svolto taluni rilievi critici sui recenti interventi legislativi *de iure condendo* in materia penalistica, la cui coerenza sistematica appare

discutibile, si dichiara non pregiudizialmente contrario all'ipotesi di intervenire con norma costituzionale sul tema delle prerogative ed immunità, anche nell'ambito di una più ampia riflessione sulla forma di Governo, la quale oggettivamente si sta sempre più indirizzando verso un modello di tipo presidenzialista.

Il senatore CAROFIGLIO (PD) osserva come il provvedimento in esame sia il ventiduesimo intervento legislativo dell'attuale maggioranza nel quale, come si direbbe in termini civilistici, la causa coincide con il motivo, in quanto finalità reale del disegno di legge è per l'ennesima volta l'esigenza di rimuovere le ragioni di disagio per il presidente del Consiglio dei ministri legate alle sue vicende giudiziarie. Si sofferma quindi sui profili di incostituzionalità che il provvedimento sembra porre, anche alla luce dei principi recentemente riaffermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 262 del 2009. Il fatto che l'attuale maggioranza decida a distanza di pochi mesi dalla declaratoria di incostituzionalità del cosiddetto lodo Alfano – espressione mediatica assai criticabile, dal momento che una disposizione approvata quasi con un *diktat* dalla maggioranza tutto è meno che un «lodo» – sembra dimostrare la necessità di un urgente intervento di carattere sistematico e volto a risolvere le aporie ed incongruenze determinate dall'attuale sistema. Passando più direttamente al merito del provvedimento, sottolinea come profili di incostituzionalità possono essere rinvenuti in primo luogo nel comma 1 dell'articolo 1, nella parte in cui si sancisce una presunzione assoluta di legittimo impedimento, con riferimento non già a talune specifiche situazioni, bensì con rinvio a varie disposizioni che genericamente prescrivono quali sono le attribuzioni del premier. Tali attribuzioni, prese in considerazione singolarmente, non implicano affatto la presenza di un impedimento a comparire, il quale dovrebbe invece richiedere sempre uno specifico accertamento di fatto. Ulteriori profili critici sono poi legati alla mancata indicazione dei reati in relazione ai quali debba trovare applicazione l'istituto in esame. Rileva poi come secondo il provvedimento l'opponibilità del legittimo impedimento al regolare corso del processo penale sia legittimamente ostacolato in ragione del doveroso esercizio delle funzioni di governo; in realtà non si può ammettere che l'esercizio della funzione giurisdizionale debba sempre e in ogni caso essere ritenuto un interesse recessivo rispetto alla funzione politica. È invece necessario un bilanciamento tra i due valori costituzionali da effettuarsi volta in volta e non aprioristicamente in via legislativa. Ciò infatti rappresenterebbe una palese violazione del supremo principio di uguaglianza. Conclude, soffermandosi criticamente sull'articolo 2, nella parte in cui sembra ammettere implicitamente l'incostituzionalità della legge emananda, destinata ad essere sanata da una successiva legge costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**132<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1999) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) dà per illustrati l'ordine del giorno G/1999/1/2 nonché tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge di cui è primo firmatario.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 3-*quinquies*.3, con il quale si esclude anche con riguardo ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dall'ambito di competenza per materia della Corte d'assise i delitti di associazione di tipo mafioso.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra gli emendamenti 3-*quinquies*.1 e 3-*quinquies*.2. La prima delle due proposte modifica l'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della Corte d'assise in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. L'emendamento precisa inoltre che le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale emesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione nei procedimenti per i delitti di associazione di tipo mafioso sono prive di effetto salvo che prima di tale dato sia stato dichiarato aperto il dibattito davanti alla Corte d'assise. L'emendamento 3-*quinquies*.2 invece reca norme di interpretazione autentica in primo luogo dell'articolo 33-*bis* del codice di rito. Con esso si precisa che l'attribuzione al tribunale in composizione collegiale del delitto di

cui all'articolo 316-*bis* del codice penale implica la competenza del tribunale collegiale per tutte le ipotesi del delitto previsto dal medesimo articolo comunque aggravate.

Il senatore LONGO (*PdL*) ritiene inopportuna la presentazione degli emendamenti 3-*quinqies*.1, 3-*quinqies*.2 e 3-*quinqies*.3, in primo luogo per la ragione, rilevata del resto già ieri dal Presidente, che l'adozione in queste ore di un decreto-legge da parte del Governo costituisce sicuramente uno strumento più rapido per tamponare il rischio di scarcerazione di centinaia di boss mafiosi, rispetto all'approvazione di un emendamento al decreto-legge in titolo, che non entrerebbe in vigore prima della conversione di quest'ultimo, per la quale oltretutto si renderebbe a quel punto necessario un ulteriore, sia pur rapido, passaggio alla Camera dei deputati.

Del resto, si tratta di un problema che non sarà facile da risolvere neanche per il Governo, e che è stato creato non, come pure si è detto, da una prassi che si è consolidata in questi anni – non essendo infatti quello italiano un regime da *common law* non si può immaginare una consuetudine interpretativa *contra legem* – ma da quello che è stato un vero e proprio diffuso errore interpretativo, rilevato dalla Corte di cassazione con una sentenza ineccepibile sul piano giuridico, seppure corredata da inaccettabili considerazioni di tipo politico circa inesistenti colpe del legislatore.

Se la strada maestra per rimediare agli errori di questi anni appare essere una modifica dell'articolo 5 del codice di procedura penale analoga a quella prevista dall'emendamento 3-*quinqies*.1 – per quanto susciti vive perplessità, nonostante la sussistenza di precedenti in tal senso, l'introduzione di una norma di salvezza che priva di efficacia le pregresse sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale – resta comunque il problema dell'ammissibilità di una disposizione che modifichi in corso d'opera il giudice naturale precostituito per legge, oltretutto devolvendo la competenza ad un giudice di grado inferiore a quello precedentemente previsto.

A suo parere, dunque, è molto probabile che la soluzione che verrà adottata dal Governo, quale che sia, debba essere sottoposta presto o tardi al giudizio della Corte costituzionale, anche se a suo parere è probabile quest'ultima sarà indulgente, dal momento che si tratta di disposizioni dirette a correggere e coprire errori di magistrati.

Dopo talune precisazioni dei senatori CASSON (*PD*) e D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) e della senatrice DELLA MONICA (*PD*), il relatore CENTARO (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno.

Svolge quindi taluni rilievi sugli emendamenti con i quali al fine di ovviare ad alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi applicativa si modifica l'articolo 5 del codice di procedura penale.

Il sottosegretario CALIENDO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed invita il presentatore a ritirare l'ordine del giorno.

Dopo aver svolto talune considerazioni sull'emendamento 2.2 e sulla questione relativa alla copertura delle sedi disagiate, si sofferma sugli emendamenti con i quali si incide sulla competenza della Corte d'assise.

Il senatore CASSON (*PD*) ritira quindi l'emendamento 3-*quinquies*.3.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario nonché l'ordine del giorno G/1999/1/2.

Il presidente BERSELLI avverte che si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CASSON (*PD*) fa proprio l'emendamento 2.2, il quale, posto ai voti e previa verifica del prescritto numero legale, è respinto.

Con distinte e successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 3-*quinquies*.1 e 3-*quinquies*.2.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire oralmente all'Assemblea in senso favorevole.

**(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandi; Vietti; Palomba; Paniz

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) avverte che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza testè svoltasi si è convenuto di fissare per venerdì 19 febbraio 2010, alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Si è altresì convenuto di concludere la discussione generale del provvedimento nella seduta antimeridiana di domani.

L'illustrazione degli emendamenti avrà poi luogo nelle sedute che si convocano fin d'ora per martedì 23 febbraio 2010 rispettivamente alle ore 9 e alle ore 14,30.

L'esame del provvedimento con la previa votazione degli emendamenti si svolgerà mercoledì 24 febbraio nelle sedute che si convocano fin da ora per le ore 14,30 e 20,30.

Il senatore CASSON (*PD*) svolge preliminarmente talune considerazioni sull'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale e sull'interpretazione, piuttosto estensiva, che dell'istituto del legittimo impedimento è

stata resa dalla giurisprudenza. Con riguardo quindi al provvedimento osserva come esso sia unicamente volto a tutelare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri.

Si sofferma quindi sull'articolo 2, rilevando come tale disposizione si configuri quale una vera e propria «confessione» di illegittimità costituzionale. Esprime perplessità poi sull'articolo 1 nella parte in cui riconosce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il potere di attestare la sussistenza dei presupposti dell'impedimento legittimo continuativo, impedendo così la necessità di uno specifico accertamento di fatto circa la sussistenza di un oggettivo impedimento.

Osserva poi come il provvedimento determini una palese incongruenza sul piano della tutela che viene apprestata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri a seconda che si tratti di reati comuni o di reati funzionali.

Conclude ribadendo la necessità di intervenire su tale questione attraverso il ricorso allo strumento della legge costituzionale, circostanza questa implicitamente ammessa dall'articolo 2 nella parte in cui prevede una legge ponte di sanatoria.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) osserva preliminarmente come i primi tre commi dell'articolo 1 non siano altro che l'esplicitazione dell'interpretazione dominante dell'articolo 420-*ter* con riguardo ai casi in cui nella veste di imputato si trovi ad essere o il Presidente del Consiglio dei Ministri o uno dei Ministri.

Portata veramente innovativa sembra invece avere il comma 4 il quale introduce l'ipotesi di un impedimento continuativo, il cui accertamento è rimesso in termini assoluti e aprioristici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel rilevare l'irragionevolezza di tale previsione svolge taluni rilievi anche in relazione ai possibili dubbi interpretativi che esso pone nella parte in cui prevede che il giudice sia tenuto a rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato che non può essere superiore a sei mesi. Conclude ribadendo i dubbi di costituzionalità che il disegno di legge pone, disciplinando senza una norma di carattere costituzionale prerogative costituzionali.

Il senatore CHIURAZZI (*PD*) si sofferma criticamente sul comma 1 dell'articolo 1, con il quale si amplia di fatto l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 420-*ter* del codice di rito. Ai sensi della norma suddetta infatti costituiscono legittimo impedimento anche lo svolgimento delle attività preparatorie consequenziali nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo. Esprime quindi un giudizio fortemente critico sul comma 4 il quale introduce un impedimento di carattere continuativo, il cui accertamento è di fatto rimesso ad un soggetto di dubbia terzietà qual è per l'appunto la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopo aver svolto taluni rilievi sulla disposizione da ultimo richiamata, la quale sembra ammettere la possibilità di tre possibili rinvii di sei mesi ciascuno del processo, esprime perplessità sulle finalità stesse

del provvedimento, il quale appare finalizzato a garantire il sereno svolgimento delle funzioni politiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1999**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/1999/1/2**

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3-*bis* novella il decreto legislativo n. 160 del 2006, prevedendo, esclusivamente con riferimento ai magistrati nominati con decreto ministeriale 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 e in presenza di specifiche condizioni oggettive di scopertura, la possibilità di assegnare ai medesimi, al termine del tirocinio, le funzioni requirenti, in deroga al divieto contenuto nell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo sopra citato;

tale soluzione temporanea, seppur apprezzabile, non risolve tuttavia l'ormai cronico vuoto riscontrato negli organici della magistratura e non consente di distribuire in maniera razionale le risorse umane a disposizione;

i giovani magistrati potrebbero essere chiamati a svolgere, come per il passato, funzioni requirenti, senza che a ciò ostino le preoccupazioni connesse alla naturale e comprensibile inesperienza, essendo essi inseriti in un sistema in cui, all'interno di ciascuna procura, vige ormai, per legge, una struttura piramidale che impone per determinati atti rilevanti dell'Ufficio il «visto» del Procuratore capo o di un suo aggiunto, a ciò espressamente delegato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che, superando la transitorietà della deroga di cui in premessa, consentano l'assegnazione a regime dei magistrati al termine del tirocinio alle funzioni requirenti.

---

**Art. 2.****2.1**

D'ALIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

D'AMBROSIO

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e)-bis. All'articolo 5, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*"2-bis. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti"».*

---

**Art. 3.****3.1**

D'ALIA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

**«Art. 3.**

*(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati")*

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile, n. 160 è sostituito dal seguente:

"2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali se non hanno prima svolto, per almeno un anno continuativamente, un ulteriore periodo di tirocinio mirato nella specifica funzione. Essi, in nessun caso, possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità."».

---

**Art. 3-quinquies.****3-quinquies.1**

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, ZANDA, LATORRE, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, BIANCO, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, DE SENA, BASTICO, Mauro Maria MARINO, LUMIA, GARRAFFA, SERRA, ARMATO, LEDDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-sexies.**

*(Modifiche all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della Corte di assise in relazione alle jattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale)*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, dopo le parole: "esclusi i delitti di", sono inserite le seguenti: "associazione di tipo mafioso,"».

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. L'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 introdotto dalla presente legge, si applica anche ai procedimenti per i delitti di associazione di tipo mafioso, comunque aggravati, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento dinanzi alla corte di assise.

1-ter. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1-bis, prima della data di entrata in vigore della presente legge, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, introdotto dalla presente legge.

1-quater. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore della presente legge nei procedimenti indicati nel comma 1-bis, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

1-quinquies. Per le impugnazioni presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, proposte per il solo motivo della incompetenza per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per presentare nuovi motivi. La stessa facoltà è riconosciuta nel caso di

sentenza di annullamento pronunciata a seguito di impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per materia del tribunale.

*1-sexies.* Nei casi previsti dal comma *1-quinquies*, il termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*1-septies.* Nei casi previsti dal comma *1-quinquies*, il giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale.

*1-octies.* In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale è stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate nei commi *1-quater* e *1-quinquies*, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinché pronunci nel merito o sugli altri motivi di impugnazione, presentati originariamente ovvero nel termine di cui al comma *1-sexies*.

*1-nonies.* Se nei procedimenti indicati nel comma *1-bis* risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore della presente legge, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente articolo, anticipa l'udienza ad una data compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale».

---

### **3-quinquies.2**

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, ZANDA, LATORRE, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, BIANCO, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, DE SENA, BASTICO, Mauro Maria MARINO, LUMIA, GARRAFFA, SERRA, ARMATO, LEDDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-sexies.**

*(Norme di interpretazione autentica degli articoli 33-bis del codice di procedura penale, 1 e 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 e integrazione all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale)*

1. L'articolo *33-bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante istituzione del giudice unico, poi sostituito dall'articolo 10 della legge 16 di-

cembre 1999 n. 479, si interpreta nel senso che l'attribuzione al Tribunale in composizione collegiale del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale implica la competenza del Tribunale collegiale per tutte le ipotesi del delitto previsto dal medesimo articolo, comunque aggravate.

2. L'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della legge 5 dicembre 2005, n. 251, si interpreta, fin dal giorno dell'entrata in vigore della legge stessa, nel senso che le modificazioni previste all'articolo 416-*bis* del codice penale non comportano ad ogni effetto lo spostamento della competenza dal Tribunale in composizione collegiale alla Corte d'assise.

3. L'articolo 4, comma 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, si interpreta, fin dal giorno dell'entrata in vigore della legge stessa, nel senso che le modificazioni previste all'articolo 99 del codice penale non comportano ad ogni effetto lo spostamento della competenza dal Tribunale in composizione collegiale alla Corte di assise.

4. All'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, dopo le parole: "esclusi i delitti di", sono inserite le seguenti: "associazione di tipo mafioso,"».

---

### **3-quinquies.3**

CASSON, LUMIA, GARRAFFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-sexies.**

*(Modifiche all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della Corte di assise in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale)*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, dopo le parole: "esclusi i delitti di", sono inserite le seguenti: "associazione di tipo mafioso,".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

**Art. 4-bis.**

**4-bis.1**

D'ALIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del codice di procedura penale, dopo le parole: "comunque aggravati," sono aggiunte le parole: "i delitti previsti dall'articolo 416-*bis* del codice penale, comunque aggravati,".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i processi pendenti, in ogni stato e grado di giudizio».

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 febbraio 2010

78<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1460) MICHELONI.** – *Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero*

**(1478) TOFANI e BEVILACQUA** – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero*

**(1498) GIAI.** – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero*

**(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO.** – *Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

**(1546) RANDAZZO ed altri.** – *Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero*

**(1557) PEDICA.** – *Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*

– *e petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso con l'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato presentato dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 15 dicembre 2009).

Su proposta del presidente DINI, la Commissione conviene di procedere all'illustrazione del complesso degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 23 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) relativi alla riforma della disciplina dei Comites.

Prende quindi la parola il relatore TOFANI (*PdL*), che si sofferma in primo luogo sull'emendamento 1.6, il quale interviene a ridefinire l'articolazione territoriale dei Comites. Illustra quindi gli emendamenti 4.6, 5.4, 13.2, 15.1 (il quale interviene in materia di espressione delle preferenze nelle elezioni dei Comites), 19.1 e 23.2.

La senatrice GIAI (*UDC-SVP-Aut*) illustra gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 6.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, 18.2, 21.1 e 23.1. Essi trattano delle circoscrizioni consolari, del numero dei componenti dei Comites, della collaborazione nell'attività dei Comites con le regioni e le autonomie locali. Un profilo di particolare delicatezza riguarda le proposte emendative che riconoscono il ruolo svolto da sempre dai patronati nei confronti delle collettività italiane all'estero, nonché quelli volti a garantire la rappresentanza di donne e giovani nei Comites.

Interviene il senatore MICHELONI (*PD*), il quale nell'illustrare gli emendamenti a sua firma riferiti agli articoli da 1 a 23, si sofferma in particolare sull'emendamento 1.7 il quale ridefinisce le soglie numeriche per la formazione dei Comitati. L'emendamento 2.4 risponde invece alle esigenze di coinvolgimento delle associazioni di italiani nel mondo. L'emendamento 2.5 affronta la problematica della rappresentanza dei lavoratori transfrontalieri i quali oggi non trovano una adeguata rappresentanza. Gli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.14 sono tutti tesi a definire un nuovo e più qualificato assetto nei rapporti tra collettività italiane nel mondo e autorità consolari di riferimento, introducendo un preciso parametro di valutazione del personale diplomatico e consolare. Richiama in particolare l'attenzione sulla previsione volta a imporre all'amministrazione un obbligo di risposta rispetto ai quesiti posti dai Comites.

Ad una richiesta di chiarimento avanzata dal relatore TOFANI (*PdL*), il senatore MICHELONI (*PD*), riprendendo la sua esposizione, osserva come l'emendamento 5.7 tenda ad impedire l'eccessiva concentrazione di funzioni in capo alle medesime persone, che rivestano cariche nei Comites e nel CGIE, trattandosi di compiti svolti a titolo volontario. Dopo aver dichiarato di ritirare l'emendamento 12.7, il senatore MICHELONI (*PD*) si sofferma quindi sugli emendamenti 14.2 e 14.3 sul sistema elettorale per i Comites. Si tratta di misure, previste nella legislazione elettorale di altri paesi, volte a garantire e a meglio tutelare il carattere personale del voto per corrispondenza; misure che possono essere introdotte cumulativamente o alternativamente.

Gli emendamenti 1.1, 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 10.1, 12.1, 18.1, 20.1, 22.1 e 22.0.1 sono dati per illustrati. Con riferimento a queste proposte emendative, il senatore MICHELONI (*PD*) dichiara di condividere le proposte che riguardano i piani paese e la composizione dei Comites, il metodo di lavoro degli stessi nonché quelle volte a garantire la possibilità di partecipazione al lavoro dei Comites anche ai consiglieri del CGIE.

Interviene quindi il senatore PEDICA (*IdV*), che si sofferma preliminarmente sull'emendamento 1.8, in materia di Comites non elettivi. L'emendamento 2.3 riguarda invece la distribuzione dei cittadini nelle aree consolari, mentre l'emendamento 4.9 ridefinisce i compiti dei Comites cui dovrebbero a suo avviso essere attribuita una funzione generale di rappresentanza delle comunità all'estero provvedendosi conseguentemente alla soppressione del CGIE, ipotizzata nel disegno di legge in titolo a sua firma, nonché delle altre strutture intermedie di rappresentanza. L'emendamento 4.10 definisce i compiti dei Comites e ne individua gli ambiti di competenza, anche rispetto alle regioni e alle autonomie locali. L'emendamento 4.11 è di particolare rilevanza poiché prevede, in linea con quanto ipotizzato dal citato disegno di legge in titolo a propria firma, un passaggio di competenze dall'attuale CGIE ai futuri Comites, i quali dovrebbero essere gli unici elementi di raccordo tra le collettività di italiani all'estero e le istituzioni.

L'emendamento 7.3 prevede una limitazione al numero dei mandati dei componenti dei Comites, l'emendamento 10.5 sopprime invece la rappresentanza dei soggetti di origine italiana ma privi di cittadinanza. Gli emendamenti 12.8 e 12.9 prevedono la possibilità del voto elettronico, uno strumento che garantirebbe, meglio del voto per corrispondenza, la regolarità delle operazioni elettorali. Si sofferma, infine, sull'emendamento 12.9 che ridefinisce le categorie di ineleggibilità per i componenti dei Comites. Dà quindi per illustrato l'emendamento 4.12.

Il senatore GIORDANO (*PdL*) illustra l'emendamento 1.5, che prevede che la per la formazione di un Comites in Africa il numero di cittadini italiani residenti sia ridotto a tremila.

Al riguardo il sottosegretario MANTICA fa presente che anche abbassando la soglia del numero di cittadini, non vi sono in quel continente comunità di consistenza superiore a tremila.

Alla luce di questo rilievo, il senatore GIORDANO (*PdL*) ritira l'emendamento 1.5 e passa a illustrare l'emendamento 5.3, soppressivo del comma 4 dell'art. 5, il quale si ricollega alle proposte emendative presentate alla seconda parte del testo unificato e che tendono a ridefinire l'assetto e la composizione del CGIE diversamente da quanto previsto dal testo unificato.

L'emendamento 16.1 e 17.1 riguardano rispettivamente l'allestimento dei seggi per lo spoglio delle schede per l'elezione dei Comites e il rinvio

alla normativa della Camera dei deputati per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Gli emendamenti 12.6 e 14.1 sono dati per illustrati.

Prende quindi la parola il sottosegretario MANTICA che sottolinea, con particolare riferimento alle considerazioni svolte dalla senatrice Gai, che i Comites devono essere intesi come strumenti per garantire una piena rappresentatività degli delle comunità italiane. Si tratta di una rappresentanza di carattere istituzionale che dovrebbe trascendere la rappresentanza di istanze politiche.

A quest'ultimo riguardo il senatore MARCENARO (*PD*) osserva che deve essere comunque garantito, alle forze politiche che lo vogliano, di svolgere una vera competizione al momento dell'elezione delle rappresentanze degli italiani all'estero.

Il sottosegretario MANTICA conviene con questo rilievo, ma ribadisce che lo spirito che deve animare l'attività dei Comites è quello di garantire una complessiva rappresentanza dei bisogni della Comunità italiana. In proposito ritiene inopportuno, come invece previsto in molte delle proposte emendative appena illustrate, cristallizzare nel testo legislativo funzioni in questo o quel settore che invece debbono essere lasciate, a suo avviso, alla libera definizione di ciascun Comites tenuto conto della realtà territoriale in cui operano.

La senatrice GIAI (*UDC-SVP-Aut*) ribadisce l'opportunità di garantire, come previsto dalla legge vigente, un ruolo ai patronati e alle associazioni.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*), con riferimento agli emendamenti 12.6 e 14.1 chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa l'impatto che queste previsioni potrebbero avere circa lo svolgimento delle operazioni di voto.

Interviene infine il presidente DINI, il quale sottolinea la necessità che il provvedimento in titolo porti ad una decisa semplificazione della struttura della rappresentanza degli italiani all'estero.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente DINI informa che la Camera dei deputati ha approvato ieri il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali

delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Qualora tale provvedimento fosse trasmesso e assegnato in tempo utile, potrebbe essere iscritto all'ordine del giorno delle Commissioni riunite esteri e difesa a partire dalla giornata di domani, giovedì 11 febbraio.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546 E 1557**

**Art. 1**

**1.6**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1 – (Istituzione) – 1. Nelle circoscrizioni consolari ove risiede una collettività di cittadini italiani può essere istituito un Comitato degli italiani all'estero, di seguito denominato "Comitato".

2. Nell'ambito delle circoscrizioni consolari, il numero minimo di cittadini italiani residenti, necessario per la formazione di un Comitato è determinato in ventimila in Europa, quindicimila nelle Americhe, diecimila in Asia ed Oceania, cinquemila in Africa.

3. Ai fini della determinazione della consistenza numerica della collettività in ciascuna circoscrizione consolare fa fede l'elenco dei cittadini ivi residenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

4. Al fine di garantire l'adeguata rappresentanza delle collettività di minore entità, è istituito un Comitato in ciascun Paese nel quale risiedono almeno cinquemila cittadini italiani. Il Comitato ha sede nella circoscrizione consolare nella quale risiede la collettività italiana più numerosa».

---

**1.2**

GIAI

*Al comma 1, sostituire le parole: «può essere istituito» con la seguente: «è istituito».*

---

**1.3**

GIAI

*Al comma 1, dopo le parole: «Comitato degli italiani all'estero» aggiungere le seguenti: «(COMITES),».*

---

**1.1**

RANDAZZO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il numero minimo di cittadini italiani per la formazione di un Comitato è determinato in cinquemila residenti e in tremila residenti in Africa».

*Al comma 4, sostituire le parole: «almeno cinquemila cittadini italiani» con le seguenti: «almeno tremila cittadini italiani».*

---

**1.7**

MICHELONI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il numero minimo di cittadini italiani per la formazione di un Comitato è determinato in quindicimila residenti per la formazione di Comitati in Europa, in ottomila residenti rispettivamente per le Americhe, l'Asia e l'Oceania e in cinquemila residenti in Africa».

---

**1.4**

GIAI

*Il comma 4 è soppresso.*

---

**1.8**

PEDICA

*Al comma 4 sostituire il primo periodo con i seguenti: «In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto*

del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza».

---

## 1.5

FIRRARELLO, GIORDANO, Nicola DI GIROLAMO, BEVILACQUA

*Al comma 4, dopo le parole: «almeno cinquemila cittadini italiani.», aggiungere le seguenti: «In Africa tale numero è ridotto a tremila cittadini italiani».*

---

## Art. 2

## 2.3

PEDICA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In aree geografiche particolari, caratterizzate da presenza di cittadini italiani distribuita su un territorio molto ampio, è possibile istituire, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un Comitato che faccia riferimento a più circoscrizioni consolari, anche in deroga alla soglia di cui all'articolo 1».

---

## 2.1

RANDAZZO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati, sentite le associazioni italiane presenti localmente e i componenti del CGIE dei Paesi contermini, dall'autorità consolare e sono determinati nel numero di nove».

*Sopprimere il comma 4.*

---

**2.4**

MICHELONI

*Al comma 2, dopo le parole: «dall’Autorità consolare» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di italiani ivi residenti».*

---

**2.2**

GIAI

*Al comma 2, sostituire le parole: «nel numero di sei» con le seguenti: «da almeno cinque e da non più di dodici».*

---

**2.5**

MICHELONI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Il Ministro degli affari esteri può con proprio decreto istituire un Comites composto da sei membri in rappresentanza dei lavoratori italiani transfrontalieri composto da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori transfrontalieri».*

---

**Art. 4****4.9**

PEDICA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli italiani all’estero», aggiungere le seguenti: «presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime».*

---

**4.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, secondo periodo, la parola: «svolta» è sostituita dalle seguenti: «che svolgerà».*

---

#### 4.1

RANDAZZO

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e formula proposte finalizzate alla definizione del Piano Paese che definisce il quadro degli interventi in ciascun ambito. A tal fine ciascun Comitato promuove in collaborazione con l'autorità consolare, enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, nonché con Regioni ed enti locali interessati a specifiche azioni, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale ed opera per la loro realizzazione».

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il Comitato indice, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno, riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la comunità italiana residente nella circoscrizione consolare per verificare i processi di integrazione nella realtà locale e lo stato di realizzazione degli interventi adottati dalle istituzioni italiane.».

*Al comma 7, lettera e), sostituire le parole: «che di programmazione annuale» con le seguenti: «che di definizione del Piano Paese annuale».*

*Al comma 8, dopo le parole: «ciascun Comitato» inserire le seguenti: «dopo approfondita consultazione con associazioni, fondazioni, enti e personalità attivi nell'ambito della comunità italiana».*

*Sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9. La relazione è trasmessa al capo dell'Ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica, al presidente dell'INTERCOMITES del Paese in cui opera il Comitato, ai membri del CGIE dello stesso Paese, ai parlamentari eletti nella ripartizione di riferimento della circoscrizione Estero».

*Sostituire il comma 10, con il seguente:*

«10. Le relazioni presentate ai sensi del comma 8 sono esaminate nella riunione dell'INTERCOMITES dedicata alla definizione del Piano Paese, alla presenza del capo della rappresentanza diplomatica, che risponde sulle problematiche affrontate e sulle soluzioni proposte».

---

**4.10**

PEDICA

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare alla rappresentanza diplomatico-consolare contributi utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative».

---

**4.2**

GIAI

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «l'autorità consolare» aggiungere le seguenti: «con le regioni e con le autonomie locali, nonché con».*

---

**4.3**

GIAI

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e culturale ed» e aggiungere il seguente periodo: «e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato».*

---

#### 4.11

##### PEDICA

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. I Comitati, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, hanno il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana.

6-ter. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.

6-quater. La rappresentanza diplomatico-consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

6-quinquies. Ciascun Comitato provvede a:

a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Ministro degli affari esteri, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;

d) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero;

e) elaborare una relazione annuale contenente una valutazione generale degli eventi occorsi nell'anno precedente, della situazione e dei bisogni della comunità italiana di riferimento. Il Comitato, inoltre, presenta nella predetta relazione un rapporto con riferimento alla propria situazione generale, ai propri bisogni, alle attività svolte ed al rapporto con la rappresentanza consolare ed un rapporto programmatico, con proiezione triennale, delle iniziative che lo stesso intende attuare, comprensivo di osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento. Alla relazione sono allegati il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo di cui all'articolo 6. Le relazioni ed i bilanci dei singoli Comitati, inviate ogni anno al Ministero degli affari esteri, sono raccolte in un unico documento, che il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento, nel quale si valutano gli eventi dell'anno precedente e si tracciano prospettive ed indirizzi per il triennio successivo. Il Ministro degli affari esteri, prima della presentazione al Parlamento, invia il documento unico di cui al precedente periodo, acquisendone i pareri consultivi, ai seguenti destinatari:

I. Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie e Direzione generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

II. Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

III. Ministero dell'interno;

IV. Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

V. Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio;

VI. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

*Conseguentemente sopprimere i commi 7 e 8.*

---

#### 4.7

MICHELONI

*Al comma 7, lettera d), dopo le parole: «una relazione annuale sulle» aggiungere la seguente: «proprie».*

---

**4.4**

GIAI

*Al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo, che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni e alle province autonome».

---

**4.8**

MICHELONI

*Al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) mediante i mezzi di informazione presenti sul territorio o propri mezzi anche telematici informa le comunità italiane di proprio riferimento per tutte le materie di sua competenza».

---

**4.5**

GIAI

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«*7-bis*. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

*7-ter*. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento».

---

**4.14**

MICHELONI

*Sopprimere i commi da 8 a 11.*

*Consequentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Ciascun comitato redige una relazione annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Esamina, in particolare, le condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della collettività nel suo insieme, e le attività relative alla formazione scolastica e professionale, e propone le iniziative, anche economiche, necessarie a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della comunità, nonché quelle volte ad una più efficace integrazione con il Paese ospite. Un apposito capitolo della relazione è dedicato al tema della diffusione della lingua e della cultura italiana nell'ambito della collettività, anche sotto il profilo dell'efficacia degli strumenti adottati e delle iniziative promosse a tal fine e, se del caso, formula proposte per il miglioramento dei servizi. Un ulteriore apposito capitolo relazione sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana lì residente. Il predetto capitolo è uno dei parametri di valutazione del Ministero degli affari esteri degli uffici e delle carriere amministrative e diplomatiche del Ministero degli affari esteri.

2. La relazione è trasmessa al Capo dell'Ufficio consolare, al Capo della rappresentanza diplomatica ed ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, nella ripartizione di riferimento.

3. Le relazioni presentate ai sensi del comma 8 sono esaminate in sede di riunione dell'Intercomites ed il Capo della Rappresentanza diplomatica deve rispondere agli eventuali quesiti in essa contenuti. Nei Paesi in cui non è costituito l'Intercomites, una riunione del Comitato è dedicata all'esame della relazione, alla presenza del Capo della rappresentanza diplomatica e dei Capi degli uffici consolari. In quella sede il Capo della rappresentanza diplomatica deve rispondere agli eventuali quesiti contenuti nella relazione.

4. In attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica ciascun Comitato può formulare proposte all'autorità diplomatico-consolare di riferimento».

*Consequentemente, al comma 2 dell'articolo 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9,» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 4-bis, commi 1 e 2,».*

---

**4.12**

PEDICA

*Sopprimere il comma 10.*

---

**Art. 5****5.1**

RANDAZZO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «un ulteriore rappresentante, espressione della minoranza, all'uopo delegato dal medesimo Comitato» *con le seguenti:* «un secondo rappresentante eletto a maggioranza dal medesimo Comitato».

*Al comma 2, sostituire le parole:* «ed elabora una relazione generale per il Paese da esaminare in sede di Consiglio degli italiani all'estero» *con le seguenti:* «e definisce, in collaborazione con i rappresentanti diplomatico-consolari e con i membri del CGIE dello stesso Paese, previa consultazione degli esponenti delle associazioni e degli enti che operano in ambito nazionale, la proposta di Piano Paese da trasmettere al Consiglio generale degli italiani all'estero, che ne tiene conto nell'elaborazione della sua relazione, di cui all'articolo 26, comma 1 della presente legge, da inviare al Governo, al Parlamento e alle regioni».

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «Il Presidente di ciascun INTERCOMITES è membro di diritto del Consiglio degli italiani all'estero».

*Sopprimere il comma 4.*

*Al comma 6, sostituire le parole:* «e possono partecipare i parlamentari italiani» *con le seguenti:* «i membri del CGIE dello stesso Paese e con i parlamentari eletti nella ripartizione di riferimento della circoscrizione Estero».

---

**5.5**

MICHELONI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «della minoranza» *con le seguenti:* «delle minoranze».

---

**5.2**

GIAI

*Al comma 2, dopo la parola: «riunisce», aggiungere la seguente: «almeno».*

---

**5.6**

MICHELONI

*Al comma 2, dopo le parole: «in sede di Consiglio» aggiungere le seguenti: «superiore».*

---

**5.7**

MICHELONI

*Sostituire il comma 3, con i seguenti:*

«3. L'Intercomites elegge al proprio interno il Presidente dell'Intercomites.

3-bis. L'Intercomites elegge un delegato del Comitato dei Presidenti al Consiglio superiore degli italiani all'estero. Tale delegato non può essere un Presidente di Comités. Può essere eletto delegato anche un non membro del Comitato dei Presidenti eletto tra i membri dei Comitati del paese di competenza, e in questo caso l'eletto entra a far parte del Comitato dei Presidenti».

---

**5.3**

FIRRARELLO, GIORDANO, Nicola DI GIROLAMO, BEVILACQUA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**5.4**

IL RELATORE

*Al comma 5 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «di cui al comma 2».*

---

## Art. 6

### 6.1

GIAI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito anche a un membro del Comitato stesso».

---

## Art. 7

### 7.1

RANDAZZO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) da dodici membri per le comunità composte da un massimo di centomila residenti».

---

### 7.2

GIAI

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «nove» con la seguente: «dieci».*

---

### 7.3

PEDICA

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chi ha ricoperto per due mandati la carica di membro del Comitato non è rieleggibile alla medesima carica».*

---

**Art. 8****8.1**

GIAI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei Comitati» con le seguenti: «del Comitato».*

---

**8.2**

GIAI

*Al comma 1, sostituire le parole: «circoscrizione elettorale» con le seguenti: «circoscrizione consolare».*

---

**Art. 9****9.1**

GIAI

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «non giustificata» con la seguente: «immotivata».*

---

**9.2**

GIAI

*Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri,» aggiungere le seguenti: «sentito il comitato di presidenza del Consiglio degli italiani all'estero».*

---

**Art. 10****10.5**

PEDICA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.1**

RANDAZZO

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 8, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione del Presidente».

---

**10.4**

MICHELONI

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «I membri cooptati sono designati dagli ambasciatori e non possono superare il numero di due unità nei Comitati composti da nove membri, di tre unità nei Comitati composti da dodici membri, e di quattro unità nei Comitati composti da diciotto membri».*

---

**10.2**

GIAI

*Al comma 2, in fine, dopo le parole: «autorità consolare» inserire le seguenti: «e che, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare».*

---

**10.3**

GIAI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare».

---

**Art. 12****12.6**

FIRRARELLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «il voto è espresso per corrispondenza» con le seguenti: «Gli elettori votano presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei relativi Paesi. Tali sezioni sono istituite presso i consolati d'Italia, i consolati onorari, le agenzie consolari e in altri luoghi idonei alle operazioni di voto che possono essere presidiati da funzionari del Ministero degli affari esteri e di altre Amministrazioni dello Stato italiano».*

---

**12.8**

PEDICA

*Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:*

«Il voto è espresso per corrispondenza e tramite posta elettronica certificata. Il Ministero degli affari esteri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, un regolamento di attuazione relativo alle procedure di voto per corrispondenza e tramite posta elettronica di cui al presente comma.».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 14, 15, 16 e 17.*

---

**12.1**

RANDAZZO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e collegata a un candidato Presidente del Comitato»; e sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici. Gli eletti al Parlamento nella circoscrizione Estero non sono eleggibili».

---

**12.2**

GIAI

*Al comma 4 sostituire le parole: «per candidati di età inferiore di anni 35.» con le seguenti: «di candidati pari al 25 per cento degli uomini e al 25 per cento delle donne di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni.»*

---

**12.3**

GIAI

*Al comma 5, sostituire le parole: «cinquantamila residenti» con le seguenti: «cinquantamila cittadini italiani».*

---

**12.4**

GIAI

*Al comma 5, sostituire le parole: «e meno di centomila residenti, e non inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila residenti.», con le seguenti: «e meno di centomila cittadini italiani, e non inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila cittadini italiani.».*

---

**12.9**

PEDICA

*Il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati, i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli Istituti di Patronato, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari. Non possono, altresì, essere candidati gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici e gli editori di testate di informazione quotidiana e periodica, nonché i legali rappresentanti di emittenti radiofoniche e televisive che a qualunque titolo ricevono finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano.»

---

**12.5**

GIAI

*Al comma 8, dopo le parole: «collaboratori salariati» sopprimere il seguente periodo: «i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari».*

---

**12.7**

MICHELONI

*Al comma 8, dopo le parole: «ricevono finanziamenti pubblici» aggiungere le seguenti: «gli amministratori e i legali rappresentanti di camere di Commercio e Associazioni nazionali, regionali e locali che ricevano, a qualunque titolo, contributi o finanziamenti dallo Stato italiano o da sue articolazioni».*

---

---

**Art. 13****13.1**

GIAI

*Al comma 2, dopo la parola: «costituito,» aggiungere la seguente: «sempre».*

---

**13.2**

IL RELATORE

*Al comma 3, le parole: «e delle associazioni degli emigrati» sono sostituite dalle seguenti: «e delle associazioni italiane».*

---

**Art. 14****14.1**

FIRRARELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - (Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali). Il Ministro degli affari esteri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la costituzione delle sezioni elettorali, per la stampa del materiale elettorale, per il rilascio del certificato elettorale o della tessera elettorale da inviare all'elettore italiano all'estero».

---

**14.2**

MICHELONI

*Al comma 6, dopo le parole: «diritto di voto» aggiungere le seguenti: «, compilato dall'elettore con il numero del documento di identificazione dell'elettore e sottoscritto dall'elettore all'atto del voto,».*

---

**14.3**

MICHELONI

*Al comma 6, dopo le parole: «per le votazioni.» aggiungere le seguenti: «L'elettore inserisce nella busta affrancata una fotocopia di un documento di identità».*

---

**Art. 15****15.1**

IL RELATORE

*Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'elettore esprime un numero di preferenze superiore al massimo consentito, i voti di preferenza sono nulli ma il voto di lista è valido».*

---

**Art. 16****16.1**

FIRRARELLO, BEVILACQUA, Nicola DI GIROLAMO, GIORDANO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Presso ciascuna sezione elettorale è costituito un seggio elettorale, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti espressi dagli elettori».

---

**Art. 17****17.1**

FIRRARELLO, GIORDANO, Nicola DI GIROLAMO, BEVILACQUA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo».

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

---

## **Art. 18**

### **18.2**

GIAI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 18. - (*Ripartizione dei seggi*) – 1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti».

---

### **18.1**

RANDAZZO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Alla lista elettorale» fino a: «ai voti conseguiti» con le seguenti: «I seggi sono attribuiti alle liste in misura proporzionale ai voti conseguiti».*

---

## **Art. 19**

### **19.1**

IL RELATORE

*Al comma 2 le parole: «dall'articolo 12» sono sostituite dalle parole: «dall'articolo 11».*

---

---

**Art. 20****20.1**

RANDAZZO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato sommando il numero di voti riportato dalla lista a cui apparteneva il candidato a quello delle preferenze riportate individualmente».

---

**Art. 21****21.1**

GIAI

*Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un quarto».*

---

**Art. 22****22.1**

RANDAZZO

*Al comma 5, aggiungere dopo le parole: «senza diritto di voto» le seguenti: «i membri del CGIE residenti nel Paese e».*

---

**22.2**

MICHELONI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai membri del comitato che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, qualora fuori del comune di residenza, e un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione. Agli stessi membri spetta, inoltre, un rimborso forfetario per le spese telefoniche, postali e per le loro attività sul territorio di competenza. Gli importi dei rimborsi sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 35 della presente legge».

---

**22.0.1**

RANDAZZO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Commissioni di lavoro e osservatori permanenti)*

1. Il Comitato può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

3. Il Comitato può istituire nel suo seno osservatori permanenti sulle problematiche delle donne e delle nuove generazioni.

4. Gli osservatori di cui al comma 3 sono presieduti da un membro del Comitato e composti da donne e giovani impegnati nella comunità della circoscrizione consolare, esperti designati dal Comitato sulle materie attinenti alla condizione delle donne e dei giovani, nonché rappresentanti di associazioni e enti impegnati su queste tematiche».

---

**Art. 23****23.2**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

«Art. 23. - (*Copertura finanziaria*) – 1. All'onere derivante dall'attuazione della parte prima della presente legge, valutato in 10.850.000 euro per l'anno 2011, e in 2.250.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 10, all'articolo 6, comma 4, all'articolo 15, comma 6, all'articolo 17, comma 9, e all'articolo 19, comma 6, della legge 23 ottobre 2003, n. 286».

---

**23.1**

GIAI

*Al comma 1, sostituire le parole: «2.700.000 euro» con le seguenti: «3.000.000 euro».*

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 febbraio 2010

**112<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CANTONI

*La seduta inizia alle ore 9.*

*SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE*

A seguito dei mutati impegni dell'Assemblea, il presidente CANTONI propone di differire al prossimo 4 marzo la visita presso il comando dell'unità mobile «Palidoro» dei Carabinieri, prevista per la giornata di domani.

Propone inoltre l'effettuazione di una visita alla base dell'Aeronautica di Amendola, in provincia di Foggia, allo scopo di visionare i nuovi velivoli a pilotaggio remoto ivi ubicati.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Prendendo spunto dalla prossima celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia, prevista per il 2011, il senatore AMATO (*PdL*) auspica l'effettuazione di una visita presso l'Ufficio storico dell'Esercito, ente titolare di un importante patrimonio documentale a suo avviso ingiustamente trascurato.

Si associa la senatrice NEGRI (*PD*), ponendo l'accento, altresì, sull'opportunità di organizzare specifici seminari sul tema dell'unità nazionale, con la partecipazione di personalità politiche ed accademiche.

Riguardo a quanto prospettato dalla senatrice Negri, il presidente CANTONI sottolinea l'opportunità di coordinarsi con altri soggetti istituzionali che hanno già in preparazione eventi simili. Propone quindi di effettuare una visita all'Ufficio storico dell'Esercito nel corso del mese di marzo, compatibilmente con il calendario istituzionale della Commissione.

Conviene la Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CANTONI informa la Commissione che lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01105 (a firma del senatore Amato ed iscritta al primo punto dell'ordine del giorno), non potrà aver luogo a seguito dell'indisponibilità del rappresentante del Governo, dovuta a motivi di salute.

L'atto di sindacato ispettivo sarà comunque nuovamente calendarizzato nella prima seduta utile.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(152) RAMPONI.** – *Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate*

– e **petizione n. 16 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver brevemente riepilogato le fasi salienti dell'*iter* del provvedimento, dà conto alla Commissione della richiesta, pervenuta negli scorsi giorni da parte del senatore Ramponi, di procedere ad una riapertura del termine per la presentazione di emendamenti, scaduto lo scorso giovedì.

Apprezzate le circostanze, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di nuove proposte emendative per mercoledì 17 febbraio, alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**113<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CANTONI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente del COCER, gen. c.a. Domenico Rossi, i rappresentanti COCER dell'Esercito magg. Arcangelo Moro, 1° mar. lgt. Roberto Congedi, c.le magg. ca. Girolamo Foti e c.le magg. ca. Leonardo Bitti; i rappresentanti COCER della Marina cap. freg. Alessio Anselmi, 1° mar. Antonio Ciavarelli e sottocapi 1<sup>a</sup> cl. Sergio Belviso e Ciro Loffredo; i rappresentanti COCER dell'Aeronautica cap. Antonio Michele Vitale, 1° mar. Antonio Tosiani, 1° av. sc. Silvestro Leone e mar. 1<sup>a</sup> cl. Ferdinando Chinè; i rappresentanti COCER dell'Arma dei carabinieri brig. Antonio Tarallo, app. sc. Emilio Taiani e mar. a. lgt. Giovanni Mola; i rappresentanti COCER della Guardia di finanza mar. a. lgt. Salvatore Trinx, mar. ord. Salvatore Scino, app. sc. Daniele Tisci, app. scelto Eliseo Taverna e col. Bruno Bartoloni.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**SUL LUTTO CHE HA COLPITO IL PRESIDENTE DEL SENATO**

In apertura di seduta il presidente CANTONI esprime, a nome proprio e della Commissione tutta, le più sentite condoglianze al Presidente del Senato, gravemente colpito negli affetti familiari a seguito del decesso del padre, avvenuto questa mattina.

La Commissione si associa a quanto rappresentato dal Presidente.

**SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente CANTONI rende quindi noto che la visita presso l'Ufficio storico dell'Esercito, deliberata nell'odierna seduta antimeridiana, potrà aver luogo il prossimo 11 marzo. Propone inoltre di effettuare una visita a L'Aquila per il 18 marzo, nonché una missione presso gli stabilimenti dell'Agusta Westland di Cascina Costa (in provincia di Varese), per il successivo 30 marzo.

Conviene la Commissione.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

In assenza di osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Così resta stabilito.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare: audizione di rappresentanti del COCER Interforze**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 febbraio scorso.

Il generale ROSSI illustra le principali problematiche evidenziate dal COCER dell'Esercito in ordine alla condizione militare, sottolineando l'esigenza di pervenire in tempi congrui ad una compiuta definizione della normativa sulla specificità della suddetta condizione, ad un'efficace riforma del sistema pensionistico (attraverso la piena coincidenza della realizzazione del sistema contributivo e dell'istituzione di opportuni fondi di previdenza complementare), alla definizione di una normativa di riferimento in ordine alle problematiche connesse ai *benefits* ed agli organismi di protezione sociale, alla revisione del trattamento economico e ad un efficace riordino delle carriere.

Rimarca inoltre la necessità sia di una rivisitazione della disciplina dei concorsi interni per i ruoli di volontario in ferma permanente e di sergente, sia di un'efficace riforma degli istituti di rappresentanza (a seguito delle inadeguatezze dell'attuale normativa), sia, infine, l'opportunità di definire, in ambito sanitario, un quadro giuridico specifico relativo alle patologie gravi. Evidenzia, quindi, le delicate problematiche, di ordine giuridico, economico e previdenziale, connesse con l'impiego in ambito internazionale.

L'oratore pone quindi l'accento sulla progressiva erosione delle risorse disponibili, che incide in maniera rilevante su importanti e delicati aspetti quali l'addestramento, le infrastrutture ed il benessere del perso-

nale. Sulla base di queste premesse, gli organismi di rappresentanza ritengono necessario considerare prioritarie le esigenze singole e familiari dell'uomo rispetto agli investimenti su altri sistemi d'arma, decentrando il più possibile le infrastrutture nelle zone centro-meridionali del Paese (al fine sia di contrastare al meglio le minacce provenienti dall'attuale scenario geo-politico, sia di favorire una migliore qualità della vita del personale, in gran parte proveniente da quelle regioni e favorito da un minor costo della vita), definendo un nuovo ed efficace modello di Difesa (in grado di risolvere le numerose problematiche legate alla chiusura di enti, agli esuberanti, alle riduzioni dei profili di carriera ed al reinserimento nel mondo del lavoro dei congedati senza demerito), e stilando un puntuale piano programmatico per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, scaglionato nel tempo e calibrato in relazione alle possibilità del Paese.

Prende quindi la parola il capitano di fregata ANSELMI, evidenziando le principali problematiche che coinvolgono il personale della Marina militare. Nel dettaglio, spiccano la mancanza di strutture socio ricreative per il personale di truppa, le scarse risorse dedicate alla mobilità di impiego, l'assenza di un'equa ripartizione dei periodi di imbarco, la mancanza di un efficace sistema di previdenza complementare a fronte dell'introduzione del modello pensionistico contributivo, le problematiche inerenti alla formazione tecnica e professionale ed i mancati risarcimenti a favore del personale deceduto o rimasto invalido a seguito dell'esposizione senza precauzioni alle polveri di amianto.

Rileva, inoltre, la necessità di procedere ad una riforma dell'istituto della rappresentanza militare, e di individuare opportune soluzioni in ordine alle questioni inerenti agli alloggi di servizio, particolarmente sentite dal personale.

Conclude sottolineando sia l'opportunità di procedere all'abrogazione degli articoli 64 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986 (che prevedono sanzioni, come la consegna di rigore, che, quando applicate, possono privare arbitrariamente il militare della libertà individuale), sia la necessità di un intervento legislativo volto a migliorare le remunerazioni economiche, commisurandole con gli incarichi, le responsabilità e l'anzianità raggiunta.

Il maresciallo CIAVARELLI illustra quindi la condizione del personale delle Capitanerie di porto, rimarcando le condizioni di incertezza in cui esso si trova ad operare in assenza di un quadro legislativo tale da definire puntualmente le dipendenze (ripartite tra diversi dicasteri) e le funzioni, e sottolineando l'opportunità, anche in considerazione dei particolari incarichi assegnati, di una revisione degli attuali trattamenti economici.

Con riferimento alle problematiche del personale dell'Aeronautica militare, il capitano VITALE sottolinea le carenze dell'attuale quadro normativo, che non assicura adeguata pubblicità al meccanismo degli avanzamenti di grado ed alla gestione dei trasferimenti.

Lamenta inoltre il diffuso demansionamento del personale (vittima della mancata attuazione di quanto previsto dalla legge n. 168 del 2005 in ordine alla gestione degli esuberanti) e la mancata istituzione di adeguate forme di previdenza complementare, sottolineando al contempo la necessità di introdurre un'adeguata valorizzazione del percorso dirigenziale degli ufficiali.

Il maresciallo TOSIANI pone quindi l'accento sull'opportunità di procedere ai necessari riallineamenti dei ruoli dei marescialli e dei sergenti dell'Aeronautica, duramente colpiti da una stratificazione normativa che ha dato luogo ad un'ingiustificata riduzione qualitativa delle mansioni assegnate.

Sulle problematiche inerenti al demansionamento pone l'accento anche l'aviere scelto LEONE, sottolineando la forte demotivazione, conseguente all'espandersi di tale fenomeno, riscontrabile nel personale volontario.

Interviene brevemente il presidente CANTONI, invitando gli oratori a tenere conto, in ordine agli auspicati processi di riforma, della particolare complessità dei procedimenti legislativi di cui alla normativa vigente. Inoltre, a suo avviso, alcune delle problematiche menzionate sembrano esulare dalla specifica competenza della Commissione.

Con riferimento al personale dell'Arma dei carabinieri, il maresciallo luogotenente MOLA osserva quindi che esso è soggetto ad una pluralità di norme disciplinari che andrebbero, a suo avviso, ampiamente rivisitate, tenendo conto della specificità della condizione militare rispetto a quella riscontrabile –in via generale- nel pubblico impiego.

L'oratore pone inoltre l'accento sulla necessità di aumentare le risorse economiche da destinare al comparto difesa e sicurezza, sull'opportunità di introdurre dei sistemi di previdenza complementare, sull'urgenza di un'efficace riordino dei ruoli e delle carriere ed infine sulla necessità di revisione dei tempi procedurali in ordine al riconoscimento delle cause di servizio.

Conclude rimarcando le delicate problematiche inerenti la disponibilità di alloggi di servizio ed auspicando il reperimento di ulteriori risorse economiche per far fronte alle attuali carenze organiche dell'Arma.

L'appuntato scelto TAIANI pone l'accento sulle obiettive difficoltà in cui versa il personale dell'Arma, soprattutto in ordine alla mobilità ed all'inadeguatezza del trattamento economico.

Il brigadiere TARALLO sottolinea quindi gli sforzi compiuti dall'Arma e dai suoi organismi di rappresentanza per favorire il benessere del personale, di cui è limpida testimonianza la normativa interna in ordine al ricongiungimento familiare.

In rappresentanza del personale della Guardia di finanza interviene, da ultimo, il colonnello BARTOLONI, lamentando il progressivo ridursi delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione del Corpo. Non va inoltre sottovalutata l'insufficienza degli attuali trattamenti economici, soprattutto alla luce dello stallo in cui versa la trattativa per il rinnovo contrattuale.

L'oratore pone quindi l'accento sul mancato rispetto degli impegni maturati in sede di concertazione e sull'assoluta necessità di introdurre, per il personale del Corpo, adeguati strumenti di previdenza complementare, sottolineando, altresì, gli effetti negativi prodotti dai tagli operati sull'esercizio in ordine alla vita nei luoghi di lavoro.

Auspica, infine, una riforma dell'istituto della rappresentanza militare in grado di superare i limiti dell'attuale disciplina.

I commissari presenti formulano alcuni quesiti ed osservazioni.

Il senatore SCANU (*PD*) chiede delucidazioni in ordine al trasferimento di gran parte delle sedi operative nelle aree centro-meridionali del Paese. Domanda quindi se in seno alle rappresentanze sia maturata un'accezione condivisa in ordine al riconoscimento giuridico della specificità del comparto.

Con riferimento, quindi, alle problematiche inerenti al personale della Marina, domanda quali siano le determinazioni assunte dalle rappresentanze a seguito dei mancati risarcimenti per i danni causati dall'esposizione all'amianto, nonché ulteriori ragguagli in ordine alla situazione alloggiativa del personale delle Capitanerie di porto.

Conclude chiedendo se, in seno alle rappresentanze, sia ritenuto opportuno assumere una posizione unitaria in ordine alla riforma dell'istituto.

Replica il generale ROSSI, osservando innanzitutto che il trasferimento nel centro-sud del Paese di gran parte delle strutture appare giustificato sia da evidenti ragioni di carattere operativo, sia dalla necessità di favorire il riavvicinamento del personale (reclutato per oltre l'80 per cento in quelle regioni), al luogo di origine, con conseguenti e positivi riflessi sul benessere dello stesso.

Rileva quindi che, al momento, non è ancora maturata in seno alle rappresentanze una posizione unitaria in ordine alle problematiche inerenti la specificità della condizione militare e la riforma degli stessi istituti della rappresentanza militare, anche se vi è un continuo sforzo in tale direzione.

Il senatore TORRI (*LNP*) formula dei rilievi critici sia in ordine al trasferimento di gran parte delle strutture nelle regioni centro-meridionali del Paese, sia in ordine al demansionamento di alcune categorie di personale, osservando che le oggettive difficoltà in cui versa il personale militare non sono comunque indice di una mancanza di attenzione da parte delle Istituzioni.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*), dopo aver rimarcato l'importanza del processo di professionalizzazione delle Forze armate, sottolinea la divergenza tra le problematiche emerse nell'odierno dibattito rispetto a quanto rappresentato dagli organismi di vertice nel corso delle precedenti audizioni.

Ad avviso del senatore PEGORER (*PD*), le criticità evidenziate dalle rappresentanze nell'odierna seduta non devono comunque portare ad un'indebita svalutazione dell'attuale modello professionale di difesa.

L'oratore domanda quindi se un'eventuale normativa quadro sulla condizione militare possa essere in grado di ricomprendere e soddisfare tutte le peculiari problematiche delle singole Forze armate.

Il PRESIDENTE sottolinea l'importante ruolo svolto dalla Commissione, sempre disponibile ad ascoltare le istanze delle rappresentanze, invitando tuttavia a distinguere le problematiche inerenti alla legislazione da quelle di altra natura.

Con riferimento, quindi, alla delicata questione dell'esposizione all'amianto, osserva che la tematica è all'attenzione del Parlamento, che ha all'esame specifici provvedimenti sul punto.

La senatrice NEGRI (*PD*), dopo aver osservato che i rilievi formulati dalle rappresentanze sul sistema pensionistico attengono a problematiche che investono tutto il pubblico impiego, sottolinea la necessità di soddisfare le esigenze di tutti coloro che, prossimi al congedo, desiderano proseguire la loro carriera nella Forza armata di appartenenza.

Con riferimento alla situazione alloggiativa del personale delle Capi-tanerie di porto, il maresciallo CIAVARELLI osserva che le maggiori difficoltà incombono sul personale a basso reddito, che non beneficia delle unità abitative a disposizione.

Il maresciallo luogotenente TRINX sottolinea la necessità, per il Corpo della Guardia di finanza, di poter disporre di un organismo di rappresentanza autonomo rispetto al COCER Interforze.

Il maresciallo luogotenente MOLA rimarca le particolari problematiche inerenti la disciplina previdenziale, particolarmente sentite dal personale dell'Arma.

Il PRESIDENTE ribadisce la costante attenzione prestata dalla Commissione, per quanto attiene alla sua sfera di competenza, in ordine alle problematiche emerse nel dibattito.

Il generale ROSSI sottolinea la piena lealtà alla nazione da parte delle Forze armate, ponendo l'accento sugli elementi costruttivi emersi nel dibattito.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 febbraio 2010

**289<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei commi 10 e 11 dell'articolo 1. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GIORGETTI consegna una nota di chiarimenti sugli utilizzi e sulle giacenze delle contabilità speciali aperte per contabilizzare il gettito dello scudo fiscale. In merito ai chiarimenti sui commi 10 e 11 dell'articolo 1, chiede di poter disporre di un tempo ulteriore per svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente che nei chiarimenti contenuti nella nota del Governo viene specificato che le risorse destinate alla manovra 2010, in base all'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 non sono a tutt'oggi affluite alla contabilità speciale. Chiede chiarimenti ulteriori sulle ragioni di tale osservazioni.

Il presidente AZZOLLINI propone pertanto, in attesa dei chiarimenti del Governo sui commi 10 e 11 dell'articolo 1, di ribadire il parere già reso alla Commissione di merito.

Conviene la Commissione ed il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programma-

zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, ad eccezione dei commi 10 e 11 dell'articolo 1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che all'articolo 2, comma 2, dopo la parola "S.P.A." vengano aggiunte le altre: "nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente" e che al comma 4, venga aggiunto infine il seguente periodo: "Dal differimento del termine ultimo di durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente non dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.";

– che al comma 6 dell'articolo 4 sia aggiunto infine il seguente periodo: "A tal fine le immissioni di cui al comma 3 della lettera *b*) devono avvenire nell'ambito dei posti in organico per i quali l'Amministrazione competente è stata già autorizzata ad effettuare le promozioni";

– che all'articolo 6, comma 9, le parole: "di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni" siano sostituite dalle altre: "del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente".

In relazione al comma 4 dell'articolo 1, la Commissione osserva che il differimento del termine per l'approvazione degli studi di settore non appare meramente procedurale ma è suscettibile di generare effetti sul gettito in ragione del fatto che la loro revisione, tenendo conto di specifici fattori correttivi dovuti alla sfavorevole congiuntura economica, comporterà verosimilmente una contrazione del gettito da studi di settore stimato nella legge finanziaria per il 2007.

Resta sospeso il parere sui commi 10 e 11 dell'articolo 1.».

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere e rinvia l'esame dei commi 10 e 11 dell'articolo 1 del testo.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea e riferiti all'articolo 1 e a quelli aggiuntivi al medesimo articolo, relativi al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, segnala le proposte 1.44, 1.99, 1.65, 1.87 (testo 2), 1.150, 1.29, 1.700, 1.708, 1.723, 1.725, 1.730, 1.731, 1.732, 1.744, 1.748, 1.749, 1.750, 1.755, 1.757, 1.758, 1.762, 1.0.704 e 1.0.705, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. Segnala, poi, le proposte 1.173, 1.134, 1.185, 1.142, 1.157, 1.158, 1.136, 1.55, 1.22 (testo 3), 1.6, 1.167, 1.154, 1.38, 1.2, 1.4, 1.15 (testo 5), 1.21 (testo corretto), 1.49, 1.50, 1.59, 1.61, 1.75, 1.82, 1.90, 1.119, 1.133 (testo 2), 1.211 (testo corretto), 1.144, 1.145, 1.146, 1.159, 1.165, 1.166, 1.171, 1.174, 1.189, 1.179, 1.208, 1.0.1, 1.0.10, 1.702, 1.747, 1.80 (testo 3) e 1.751, in quanto identiche o analoghe ad altre sulle quali la Commissione ha già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché l'e-

emendamento 1.182 sul quale la Commissione ha reso parere di semplice contrarietà. In merito alla proposta 1.181, la Commissione ha reso una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La proposta 1.14 (testo 4) recepisce la condizione resa dalla Commissione. Risultano privi di una quantificazione degli oneri, necessaria per verificare la congruità della relativa copertura, le proposte 1.706 e 1.739. Segnala le proposte 1.701, 1.703, 1.705, 1.707, 1.709, 1.710, 1.736, 1.738 e 1.743, per le quali occorre acquisire conferma della quantificazione sebbene rechino a copertura volumi di risorse molto rilevanti. Occorre acquisire una conferma della quantificazione e della cadenza temporale dell'onere indicate nella proposta 1.151 (testo 3). In relazione alla proposta 1.212 (testo 2) occorre valutare se le lettere *b*) e *d*) siano suscettibili di differire i risparmi a legislazione vigente associati al comma 222 dell'articolo 2 dell'ultima legge finanziaria in relazione alla disciplina delle locazioni per le Amministrazioni pubbliche. Occorre valutare se la proposta 1.20, concernente le quote latte, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri. Occorre, altresì, valutare se la copertura della proposta 1.714 è idonea a garantire la neutralità finanziaria della proposta stessa recante la cedolare secca sugli affitti. Occorre poi acquisire conferma delle quantificazioni degli oneri indicate nelle proposte 1.729, 1.734, 1.737, 1.741, 1.742, 1.745, 1.746, 1.759, 1.0.700 e 1.0.701, al fine di valutare la congruità della copertura. Occorre, inoltre, verificare gli effetti finanziari della proposta 1.754. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 o su quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo 1.

Il senatore BALDINI (*PdL*), in relazione alla proposta 1.723, fa presente che essa non presenta profili critici dal punto di vista finanziario. In particolare, ribadisce che la lettera *a*) della proposta in questione proroga un termine già oggetto di proroga dal testo del provvedimento, sul quale la Commissione bilancio non ha sollevato questioni critiche. Per quanto riguarda le altre parti, non rileva profili critici e dichiara che la proposta pone rimedio rispetto ad una disciplina, quale quella vigente, idonea a determinare ingiustificati pregiudizi economici per le medie e piccole imprese.

Il PRESIDENTE condivide l'assenza di profili finanziari in relazione alla lettera *a*), ma rileva che le altre parti della proposta in questione non sono prive di riflessi finanziari critici, peraltro già rilevati durante l'esame della proposta 1.1000 (testo 3) per il parere reso alla Commissione di merito.

Stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame viene rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**290<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Rinvio dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) ricorda che si è in attesa degli elementi da parte del Governo in ordine ai commi 10 e 11 dell'articolo 1. Stante l'assenza del rappresentante del Governo propone quindi di sospendere la seduta in attesa dei chiarimenti richiesti.

*La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,55.*

Il PRESIDENTE stante la perdurante assenza del rappresentante del Governo propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 febbraio 2010

**147<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*

MUSI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Interrogazioni**

Il presidente MUSI (PD) avverte che sarà svolta per prima l'interrogazione n. 3-01136.

Il sottosegretario MOLGORA risponde all'interrogazione n. 3-01136 dei senatori Musi e Lannutti, sull'arrivo di «multe pazze» ai cittadini romani, riepilogando la procedura per la definizione agevolata delle sanzioni per infrazioni al codice della strada, accertate fino al 31 dicembre 2004 e iscritte successivamente a ruolo. Rileva in proposito che i destinatari della comunicazione per il pagamento degli importi dovuti sono stati individuati dal Comune di Roma con il supporto del competente agente della riscossione (la società Equitalia Gerit) e fa inoltre presente che sono state espressamente escluse dalla procedura le situazioni per le quali le multe irrogate non potevano essere più pagate al Comune.

Riferisce quindi che Equitalia non ha assolutamente voluto imporre ai contribuenti alcun onere irragionevole teso alla dimostrazione dell'insussistenza della pretesa economica avanzata dal Comune di Roma: al contrario è stata soltanto concessa ai cittadini la facoltà di indicare i casi, non a conoscenza della società di riscossione, al cui ricorrere è possibile richiedere l'annullamento della sanzione. Equitalia ha infine segnalato che, in caso di fermo amministrativo del veicolo o di iscrizione ipotecaria, riferiti a sanzioni per le quali trova applicazione la definizione agevolata, tali pro-

cedure si concluderanno contestualmente al pagamento della somma indicata nella comunicazione.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) si dichiara insoddisfatto della risposta del Sottosegretario, lamentando che essa non è stata in grado di chiarire se l'amministrazione del Comune di Roma era o meno a conoscenza dell'invio di cartelle di pagamento per la riscossione di importi non più dovuti. Osserva viceversa in termini critici che l'avvio della procedura di definizione agevolata ha addossato ai cittadini interessati l'onere di dimostrare che le multe contestate non devono essere più pagate. Considerate quindi le numerose difficoltà operative connesse alla dimostrazione di tale situazione, ritiene essenziale adoperarsi affinché sia l'autorità amministrativa procedente a dover verificare se le sanzioni possono essere rimosse oppure no, per affermare un importante principio di civiltà giuridica. In caso contrario, l'impossibilità o la difficoltà di fornire la prova dell'avvenuta estinzione della sanzione costringerà i contribuenti a versare importi non dovuti.

Reputa pertanto sia compito di maggioranza e opposizione individuare gli strumenti più idonei per ottenere un fisco più equo e non vessatorio nei confronti dei contribuenti.

Il presidente MUSI ritiene opportuno aggiungere alcune ulteriori considerazioni: a suo parere il Ministero dell'economia e delle finanze deve intervenire su Equitalia, dalla quale è controllata la società Gerit, per evitare che la mancata comunicazione di informazioni tra il Comune di Roma e l'agente della riscossione comporti effetti pregiudizievoli per i cittadini, dal momento che appare ragionevole presumere che l'amministrazione comunale sia a conoscenza delle situazioni relative alle sanzioni irrogate.

Avverte quindi che si passa all'interrogazione n. 3-01071.

Il sottosegretario MOLGORA risponde all'interrogazione n. 3-01071 del senatore D'Ubaldo ed altri sul ruolo interpretativo assunto dalle Agenzie fiscali in materia di disciplina tributaria, riepilogando in primo luogo il quadro normativo in vigore sui poteri e le funzioni attribuiti alle Agenzie fiscali e al Dipartimento delle Finanze, al quale compete in particolare l'emissione di direttive interpretative in materia tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell'applicazione delle norme.

Per altro verso evidenzia che l'interpretazione normativa rientra tra le prerogative delle Agenzie fiscali, citando, a titolo di esempio, quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Nel ricordare le principali obiezioni espresse contro l'attribuzione alle Agenzie fiscali di tale potere interpretativo, reputa infondata la tesi secondo cui esse sarebbero organismi di carattere privatistico, inclini a massimizzare i proventi dell'imposizione tributaria, anche a scapito dei principi di equità fiscale. A suo avviso infatti l'adozione del modello di amministrazione per agenzie non ha comportato la privatizzazione delle atti-

vità di gestione dei tributi e di accertamento delle imposte, poiché le Agenzie fiscali sono soggetti pubblici investiti della titolarità e dell'esercizio di funzioni pubbliche.

Ricorda che un'ulteriore obiezione è quella secondo cui nell'interpretazione delle norme tributarie le Agenzie finirebbero per modificarne la portata, ampliando l'area di incidenza del prelievo sui contribuenti. Sottolinea che anche tale obiezione non può considerarsi valida, poiché l'interpretazione data dalle Agenzie fiscali alla legislazione tributaria non è vincolante per gli uffici giudiziari né per i contribuenti, poiché si tratta di un'attività strumentale alla gestione dei tributi, con l'individuazione delle regole di condotta alle quali devono attenersi gli uffici fiscali presenti sul territorio nazionale.

Conclude ribadendo che, a tali condizioni ed entro tali limiti, non possa negarsi che anche le Agenzie fiscali abbiano il potere di emanare circolari interpretative, nella prospettiva di indirizzare in modo univoco l'attività amministrativa degli uffici.

Il senatore D'UBALDO (*PD*), pur apprezzando il carattere complesso delle argomentazioni esposte, si dichiara insoddisfatto della risposta, rilevandone l'intrinseca contraddittorietà. Essa infatti lascia irrisolta la questione principale: il modello di riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria e fiscale dello Stato avrebbe dovuto condurre al conseguimento dell'obiettivo di creare un unico centro decisionale competente per l'interpretazione delle norme tributarie. Tuttavia, rimarca che la situazione attuale è ben diversa, dal momento che il Dipartimento delle Finanze non sembra sia posto in condizione di svolgere tale compito, salvo che per l'attività dell'ufficio legislativo, che sembra dotato di un vero e proprio potere di indirizzo generale. Ciononostante, tale potere appare privo di carattere vincolante nei confronti delle Agenzie fiscali, che sono libere di emanare circolari interpretative in assenza di un indirizzo unitario e coerente. Si prospetta a suo avviso la seguente alternativa: o si razionalizzano l'organizzazione e le funzioni del Dipartimento delle finanze, per valorizzarne il ruolo oppure occorre delineare una procedura di coordinamento tra le varie agenzie fiscali. Conclude rimarcando che un ulteriore punto critico consiste nell'individuazione di un unico soggetto al quale attribuire la titolarità delle banche dati fiscali, considerato il rischio di una loro eccessiva frammentazione anche a fronte all'attuazione del federalismo fiscale.

Il presidente MUSI dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**148<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
BALDASSARRI

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BALDASSARRI sollecita da parte dei Gruppi la formalizzazione delle osservazioni in merito al documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni al fine di avviare l'esame di tale documento nella seduta convocata per domani.

I senatori LANNUTTI (*IdV*) e MUSI (*PD*) si dichiarano disponibili a compiere la valutazione della bozza di documento conclusivo, riservandosi di far conoscere alla Presidenza le relative indicazioni.

A giudizio del presidente BALDASSARRI sarebbe opportuno che i componenti designati dai Gruppi svolgessero collegialmente un lavoro informale per il raggiungimento di un testo condiviso. Propone poi di anticipare alle 14,30 l'orario di inizio della seduta convocata domani, anche per avviare la discussione generale sull'Atto del Governo n. 186, tenuto conto che appare opportuno rinviarne l'esame.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), pur dichiarando la disponibilità della propria parte politica ad esaminare l'atto n. 186 nella seduta odierna, ritiene essenziale avviare la discussione generale solo dopo aver acquisito i necessari elementi informativi da parte del Governo su numerose questioni sollevate da tale documento.

Il presidente BALDASSARRI preannuncia pertanto che nella giornata di domani la Commissione potrà valutare il documento conclusivo dell'indagine sui derivati, ove possibile, (integrando quindi in via cautelativa l'ordine del giorno) ovvero a proseguire l'esame dell'Atto n. 186.

La Commissione prende atto.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente BALDASSARRI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 11 febbraio 2010 alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30, integrandone l'ordine del giorno con il seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e della cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni con l'esame del documento conclusivo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 febbraio 2010

**168<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**POSSA**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*

*(591) GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto*

*(874) POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati*

*(970) COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo*

*(1387) VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori*

*(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università*

*(Seguito esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

Nel dibattito interviene il presidente POSSA (*PdL*), il quale esprime innanzitutto un vivo apprezzamento per il provvedimento che riforma profondamente snodi fondamentali del sistema universitario nazionale, migliorandone qualità, efficienza ed efficacia, semplificandone i processi decisionali e promuovendo la cultura del merito. Il disegno di legge costituirà a suo giudizio una valida soluzione per porre fine a varie patologie che, soprattutto in quest'ultimo periodo, hanno afflitto le università, quali ad esempio le perniciose derive corporative, un reclutamento del corpo docente non sufficientemente attento alla qualità, l'eccessiva moltiplicazione delle sedi e la finanza cosiddetta «allegra». Cita quindi alcune disposizioni

del provvedimento in grado di determinare un rinnovamento, tra cui: la maggiore attenzione agli aspetti economici da parte della *governance*, come dimostra il notevole ampliamento delle competenze del consiglio di amministrazione; l'obbligo della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo; la determinazione di una parte del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) sulla base del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso; la definizione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche (stabiliti su indicatori dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR), onde valorizzare qualità, efficienza ed efficacia della loro utilizzazione; la disciplina dell'impegno dei professori e dei ricercatori. A tale ultimo riguardo, rammenta che è previsto un impegno complessivo di 1500 ore all'anno, che non subisce tuttavia differenziazioni per i docenti a tempo pieno e a tempo definito; per quanto concerne la didattica e il servizio per gli studenti, si stabilisce l'obbligo di 350 ore annue per il tempo pieno e di 250 ore annue per il tempo definito. Fa presente inoltre che in sede di attuazione della delega, saranno determinate anche le modalità di verifica dell'effettivo svolgimento da parte dei professori e dei ricercatori dei loro compiti didattici e di ricerca.

Si sofferma indi su un'altra innovazione, imperniata tanto sulla federazione e sulla fusione di atenei tra loro, onde realizzare sinergie didattiche e di ricerca, quanto sulla federazione di università con enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione. Puntualizza in particolare che il Dicastero potrà provvedere con proprio decreto a trasferire ad altra università professori e ricercatori che risultino in soprannumero per effetto delle federazioni e fusioni sopradette o per effetto dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa. Rimarca poi con favore la maggiore severità nel riconoscimento dei crediti formativi maturati al di fuori dell'università, sottolineando altresì che per il reclutamento dei nuovi docenti viene istituita l'abilitazione scientifica nazionale, fondata sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ma non anche sull'esame della capacità didattica, a differenza della vecchia libera docenza; in merito si rinviano i dettagli ad uno o più regolamenti, sui quali giudica opportuna la possibilità, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, di esprimere un parere.

Manifesta peraltro apprezzamento anche sul riconoscimento del ruolo degli studenti nella buona conduzione dell'università, come testimonia la presenza di una loro rappresentanza elettiva nella composizione di tutti gli organi di governo, secondo modalità individuate dagli statuti. In linea con questo obiettivo, prosegue il Presidente, viene istituita in ogni dipartimento (o in ogni facoltà) una commissione paritetica docenti-studenti per assicurare la qualità della didattica, svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuire alla valutazione dei risultati e formulare pareri sull'attivazione o soppressione di corsi di studio.

Condivide pienamente l'attenzione dedicata alla promozione del diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli, la cui concreta attuazione sarà demandata ai successivi decreti legislativi. Essi ne definiranno

il contenuto nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto nell'articolo 117 della Costituzione. In particolare, evidenzia che i LEP per il diritto allo studio universitario – sui quali si stabilisce un coinvolgimento delle Regioni – dovranno assicurare agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso ai (ed il conseguimento dei) più alti gradi di istruzione, nell'ottica di garantire loro la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi.

Riguardo all'autonomia delle università, ribadita in vari punti del testo, ritiene tuttavia che essa sia profondamente limitata. Indica come esempio l'articolo 2, che uniforma tutti gli statuti su aspetti essenziali della *governance*, precisando comunque che altri vincoli sono stabiliti negli articoli 8 e 9, che definiscono in dettaglio regole comuni per il reclutamento dei docenti e per la progressione di carriera del personale accademico, nonché negli articoli 10, 11 e 12, che riguardano le modalità di assunzione di assegnisti di ricerca, professori a contratto e ricercatori (i quali ultimi saranno tutti d'ora in poi solo a tempo determinato, secondo un'altra innovazione molto importante).

Rileva indi criticamente che il provvedimento non interviene su taluni importanti aspetti, anche se il comma 4 dell'articolo 1 assegna al Ministero la responsabilità di fissare obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti. Nello specifico, ritiene infatti che l'offerta formativa complessiva delle università italiane (per lo meno di quelle statali) dovrebbe essere ispirata ad visione di sistema, al fine di escludere che discipline importanti non siano presenti in nessuna università e, viceversa, per evitare che vi sia nel Paese un'offerta eccessiva di formazione in determinate materie. Attualmente, reputa del resto che l'offerta formativa complessiva risulti semplicemente come sommatoria di quelle delle singole università. Interrogandosi sui meccanismi capaci di garantire una ispirazione unitaria all'offerta formativa, prefigura l'eventuale costituzione di una commissione di rettori presieduta dal Ministro competente, a cui compete l'autorevole segnalazione annuale in ordine all'offerta formativa complessiva del sistema universitario nazionale. In tal modo potrebbero essere segnalate nuove discipline in via di sviluppo nel mondo, che sarebbe opportuno introdurre prontamente in almeno una nostra università, e quelle da mantenere comunque in vita per salvaguardare la nostra identità culturale.

Con riferimento alla ricerca e didattica nell'università, tiene a precisare che si tratta di due azioni molto diverse, richiedenti modalità attuative, culture, attenzioni, linguaggi, forme di comunicazione tra di loro assai differenziate, spesso non coincidenti. Richiamandosi al modello humboldtiano di università, ravvisa comunque nel testo pari importanza all'attività di ricerca e all'attività di docenza. Nel descrivere il significato precipuo della «ricerca», osserva come all'università competano soprattutto quella di base, «*curiosity driven*», l'introduzione organica delle nuove scoperte nel *corpus* delle varie discipline, l'assimilazione della nuova cono-

scienza prodotta fuori dal nostro Paese. L'università partecipa inoltre all'innovazione produttiva, la quale è tuttavia ormai incentrata sulle imprese, dato il costo e la grande complessità organizzativa. Aggiunge poi che, in buona parte delle materie scientifiche e tecniche, la vera ricerca richiede ormai un lavoro di gruppo complesso e multidisciplinare con strumenti costosi sofisticati, molto difficile da realizzare nelle nostre università e sottolinea che la dinamica dell'esplorazione di una nuova nicchia di ricerca è caratterizzata all'inizio da investimenti notevoli con pochi risultati (lentamente crescenti), poi da risultati copiosi a costi ragionevoli, alla fine da una redditività dell'investimento decrescente. Segnala pertanto la difficoltà della valutazione della ricerca universitaria e rileva come una eccessiva enfasi su questa valutazione possa incidere sulla relativa libertà, che è invece essenziale salvaguardare.

Quanto alla didattica, osserva anzitutto che il compito di alta formazione affidato attualmente all'università riguarda un'imponente massa di giovani. Dopo aver dato conto di alcuni dati percentuali recenti sui laureati, fa presente che in Italia il numero annuale è assai elevato; rileva tuttavia che alla maggioranza di questi giovani sono forniti solo gli elementi fondamentali nelle varie discipline, assai distanti dal fronte delle conoscenze cui accederanno solo i pochi che vogliono intraprendere, con il dottorato di ricerca la carriera del ricercatore. Si sofferma indi sull'apporto italiano (pari ad appena il 3-4 per cento) alla ricerca mondiale, tenuto conto che l'Italia conta attualmente poco meno dell'1 per cento della popolazione mondiale: occorre quindi che tutta la conoscenza prodotta nel mondo venga prontamente inserita, se del caso, nell'offerta formativa del sistema universitario, anche per assicurare la competitività del sistema economico nazionale. Conseguentemente, ritiene che nelle università italiane una buona didattica sia molto più importante di una buona ricerca.

In relazione ad alcuni aspetti di dettaglio, concorda con l'osservazione del relatore (e di molti auditi in Ufficio di Presidenza) circa il senato accademico, le cui funzioni non appaiono adeguate. Giudica infatti opportuno attribuire a tale organo maggiore competenza sugli indirizzi strategici e programmatici relativi alla ricerca e alla didattica; in carenza di tali funzioni, il dislivello tra dipartimenti e facoltà o scuole, da un lato, e consiglio di amministrazione, dall'altro, risulterebbe eccessivo. Rimarca peraltro che una modifica delle competenze del senato comporterebbe anche una rimodulazione delle attribuzioni del rettore, rilevando altresì una certa sovrapposizione tra le attuali competenze di quest'ultimo e quelle del consiglio di amministrazione. Ritiene inoltre necessario apportare correttivi alla composizione del senato accademico, atteso che, pur giudicando sensato il limite di 35 membri, non si comprendono le ragioni del divieto per i suoi componenti e per quelli del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche (fatta eccezione per il rettore). Ciò porta inevitabilmente a strutturare all'interno di ciascuna università un potere terzo rispetto a quelli, da una parte, del consiglio di amministrazione e, dall'altra, della linea gerarchica gestionale direttori di dipartimento – direttori di facoltà o scuola – rettore.

Invita poi a semplificare il provvedimento, in quanto non spetta alla legge determinare il numero minimo di professori e ricercatori afferenti ad un dipartimento, nè stabilire il numero delle facoltà che possono essere istituite in una università. Similmente, si domanda se le dettagliate regole previste negli articoli 8 e 9 non possano essere più opportunamente stabilite mediante regolamento. Ritene anche eccessivo stabilire per la composizione del consiglio di amministrazione che almeno il 40 per cento dei consiglieri sia esterno all'università, poiché si rischia di affidarne la gestione a chi non conosce adeguatamente la complessa macchina universitaria.

In ordine all'articolo 4, si interroga sull'opportunità di prevedere che il merito venga individuato, come previsto dal comma 1, «mediante prove nazionali *standard*»; segnala infatti che non solo non è affatto facile effettuare prove nazionali uniformi per tutti i laureati ogni anno, ma è anche discutibilissima l'adeguatezza di tali prove a qualificare il merito, quale che sia il loro contenuto. Si dichiara più favorevole a ragionevoli forme di facilitazione della possibilità di autofinanziamento degli studi universitari.

Soffermandosi sull'articolo 7, prende atto della volontà del Ministro di provvedere ad una revisione dei settori scientifico-disciplinari nel senso di una decisa loro riduzione, onde assicurare a ciascun settore l'afferenza di almeno 50 professori di prima fascia e semplificare così la formazione delle commissioni per il reclutamento. Rimarca tuttavia l'esigenza di avere come docenti in un dato corso di laurea effettivi esperti nelle discipline previste dal programma di studi; suggerisce pertanto di prevedere un numero ridotto di settori scientifico-disciplinari per la formazione delle commissioni per il reclutamento e un numero assai più grande di settori scientifico-disciplinari in cui catalogare le effettive competenze dei professori e dei ricercatori ai fini della formazione dei corpi docenti dei corsi di studio. Al riguardo, osserva che l'enorme e continuo ampliamento delle conoscenze suggerirebbe per sua natura un aumento del numero dei settori scientifico-disciplinare, non una loro riduzione; occorrerebbe dunque un maggiore approfondimento.

Con particolare riferimento al comma 7 dell'articolo 10 e al comma 9 dell'articolo 12, reputa che tali disposizioni costituiscano una centralizzazione eccessiva, non opportuna, anche perché sia assegni di ricerca sia posizioni di ricerca a tempo determinato vanno inseriti fin dall'inizio nel contesto di un dipartimento universitario.

Giudica assai importante l'istituzione di cui all'articolo 12 dei ricercatori a tempo determinato e condivisibile la *tenure track* prevista, con l'eccezione di quanto disposto al comma 6. Dati i noti vincoli costituzionali per le assunzioni nella Pubblica amministrazione, si domanda infatti come sia possibile per le università assumere per chiamata diretta senza concorso pubblico in qualità di professore associato un ricercatore a tempo determinato che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. In conclusione, segnala l'estrema rilevanza delle norme transitorie di cui all'articolo 15, onde evitare che le procedure di reclutamento in corso al

momento dell'entrata in vigore della legge siano *ipso facto* interrotte, come sembra prescrivere il comma 1.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) ritiene che il disegno di legge del Governo affermi l'acquisita consapevolezza dell'importanza che il «sistema università» riveste nel nostro Paese, della sua rilevanza strategica per la ripresa dello sviluppo economico, civile e culturale della società. Rivendica infatti che per la prima volta, dopo molto tempo, il Governo non si limita ad avanzare critiche al mondo accademico, bensì interviene con una riforma a tutto tondo, dando vita ad un nuovo corpo di disposizioni normative al fine di ricomporre e modernizzare il sistema universitario nelle sue diverse articolazioni. Esprime, dunque, un plauso e un apprezzamento all'Esecutivo e, in modo particolare, al ministro Gelmini, promotrice peraltro di un dialogo fermo ma aperto al contributo costruttivo delle varie componenti dell'università, della politica, dell'economia e delle parti sociali.

Nella consapevolezza delle difficoltà e delle contraddizioni che da decenni affliggono il sistema universitario, nonché delle esperienze di inadeguata gestione, pone in luce la capacità dei ricercatori italiani di conseguire meritati riconoscimenti presso autorevoli sedi ed istituzioni straniere ed italiane. Rileva inoltre che lo stesso corpo accademico ha finalmente acquisito piena coscienza della necessità di porre fine agli spechi e di rendere l'offerta universitaria idonea alle reali esigenze del Paese, tra cui quelle legate allo sviluppo occupazionale.

Rammenta comunque che le severe misure di razionalizzazione e di forte restrizione della spesa, imposte dalle recenti leggi finanziarie, hanno già permesso di conseguire – sebbene a costo di sacrifici gravi e talora persino penalizzanti per la funzionalità stessa degli atenei – risultati efficaci in termini di risparmio e miglioramento della qualità dell'offerta formativa. Analogamente, le recenti disposizioni volte a facilitare il rientro di ricercatori italiani dall'estero hanno in qualche modo cominciato a porre rimedio a quel grave fenomeno di emorragia di giovani, costretti ad emigrare sia per la poca trasparenza dei canali di accesso universitario, sia per la carenza di adeguate risorse finanziarie.

Manifesta dunque condivisione per il provvedimento del Governo, che propone un modello organizzativo tale da contemperare il rispetto dell'autonomia universitaria con le responsabilità che ne derivano. In questa linea, giudica interessante la marcata distinzione tra azione politica ed attività di gestione, attraverso l'individuazione di organi diversi sottoposti ad un controllo più efficiente da parte di soggetti qualificati ed indipendenti tra loro, l'attribuzione di nuove funzioni al consiglio di amministrazione, al senato accademico e l'istituzione della figura del direttore generale. Dopo aver posto l'accento sul contributo che ci si attende da tutti gli operatori del mondo universitario, manifesta apprezzamento per l'ingresso nei consigli di amministrazione di esperti esterni: invita a non sottovalutare questa importante novità, che non va intesa quale apertura degli atenei a nuove forme di ingerenza indebita nel governo universitario. Il fine della

norma è a suo avviso di intensificare e concretizzare gli auspicati collegamenti tra mondo universitario e settori esterni della società, *in primis* il mondo produttivo. Detta innovazione, prosegue, lungi dal mettere a repentaglio la libertà e l'indipendenza delle scelte accademiche, potrà anzi consentire l'afflusso di più cospicue risorse finanziarie il cui utilizzo rientrerà nella responsabilità degli organi dei singoli atenei.

Ritiene inoltre indispensabile definire, all'interno delle singole strutture universitarie, regole dirette a sostenere adeguatamente la ricerca di base, anche mediante la destinazione di una quota parte delle nuove disponibilità finanziarie. Ciò, peraltro, potrà costituire uno dei fattori differenziali tra gli atenei, non più imperniati sulle facoltà, ma sui dipartimenti quali centri di riferimento essenziali per la ricerca, la programmazione e l'esercizio dell'attività didattica. Esprime poi l'auspicio che sia istituito un fondo perequativo all'interno dei singoli atenei, che possa consentire il passaggio di risorse da dipartimenti con competenze di ordine tecnologico, per i quali è più agevole il collegamento con il mercato, a dipartimenti di diversa connotazione, per i quali resta fondamentale invece il ricorso alla finanza pubblica.

Reputa altresì innovativo il ruolo dei dipartimenti che, ridotti nel numero, recuperano una funzione molto più autonoma in termini sia di didattica che di ricerca. Soffermandosi sulla internazionalizzazione e sulla mobilità, ritiene che le scelte del disegno di legge vadano nella direzione dell'incentivazione, ma probabilmente occorrerebbero opzioni meno rigide e più coraggiose. In particolare, giudica forzata l'ipotesi di meccanismi che impongano agli atenei di chiamare studiosi provenienti da altre università o da altri Paesi, atteso che non si tiene conto adeguatamente dell'esigenza dei ricercatori di poter restare ad operare con quelle strutture e quelle apparecchiature scientifiche che essi stessi hanno nel tempo contribuito a definire o procurare. D'altra parte, la circolazione di idee che caratterizza attualmente la ricerca non si lega di certo alla presenza fisica dei ricercatori in una determinata sede piuttosto che in un'altra.

Lamenta piuttosto che la libertà del ricercatore di muoversi e di lavorare negli atenei è oggi ancora molto limitata dal sistema del cosiddetto «*budget* di ateneo», tanto più che, tra l'assunzione di un esterno per trasferimento e l'avanzamento di carriera di un interno a costo decisamente inferiore, gli atenei continueranno a prediligere la seconda scelta. Sarebbe invece preferibile, precisa, che almeno una parte del *budget* del docente fosse legata alla persona piuttosto che all'ateneo.

Pone poi la questione della capacità attrattiva degli atenei, in termini di risorse umane e materiali, suggerendo la creazione, sulla falsariga dei collegi universitari legalmente riconosciuti, di spazi nei quali sia vivo il confronto culturale anche internazionale e la trasmissione del sapere tra ricercatori-docenti e tra questi e gli studenti.

Accenna indi agli organi di governo, rimarcando l'importanza che il rettore non sia distinto dal presidente del consiglio di amministrazione: la confluenza dei ruoli è senz'altro opportuna ed è altrettanto essenziale che al vertice dell'organo di indirizzo amministrativo vi sia il rettore. Al con-

trario, una differenziazione dei ruoli determinerebbe una potenziale conflittualità tra le due cariche.

Fa presente poi che il senato accademico dovrebbe essere chiamato ad esprimere il proprio parere obbligatorio, seppure non vincolante, non solo sul bilancio ma anche sul documento di programmazione strategica per poter imprimere fattori di coerenza politica, anche nell'ottica di costringere il consiglio di amministrazione a dar conto delle eventuali ragioni di scostamento rispetto agli indirizzi espressi dal senato accademico.

A proposito della composizione del consiglio di amministrazione, nel confermare la piena adesione all'ipotesi di ingresso anche di componenti esterni, giudica opportuno specificare meglio i relativi requisiti di professionalità, considerando espressamente anche la possibilità di inserimento di rappresentanti dei soggetti finanziatori caratterizzati da natura giuridica non lucrativa. Appare, inoltre, a suo avviso poco realistico il ricorso ad avvisi pubblici internazionali.

Quanto alla gestione degli atenei, ritiene che debbano essere chiamati a vigilare osservatori attenti e competenti, che non possono evidentemente essere scelti dagli stessi atenei, bensì designati di concerto tra il Ministero dell'università ed il Ministero dell'economia.

Non si dichiara d'accordo all'ipotesi di un codice etico, in quanto la funzione universitaria è già investita di una elevata dignità dal nostro ordinamento giuridico avendo natura pubblica, per cui detto codice risulterebbe inutile. Potranno essere semmai i singoli atenei a munirsi, nell'esercizio della loro autonomia, di un apposito codice deontologico atto a richiedere ulteriori garanzie di correttezza e trasparenza nei comportamenti professionali da parte dei suoi operatori.

Per quanto riguarda il Fondo per il merito, nell'ottica di una maggiore razionalizzazione delle risorse, preferirebbe che fosse utilizzato da parte di chi, pur a parità di merito, abbia maggiori difficoltà economiche.

In riferimento alla disciplina dell'impegno dei professori e dei ricercatori, ritiene giusta la previsione di un tetto minimo orario per quanto concerne l'esercizio dell'attività didattica mentre non reputa congrua la previsione di un impegno orario per la ricerca data l'oggettiva impossibilità di quantificarla entro parametri prestabiliti. Essa inoltre, per sua stessa natura, non può che essere valutata sulla base dei risultati prodotti e oggettivamente riscontrabili, secondo modalità trasparenti ed oggettive. Invita poi a considerare separatamente il caso degli universitari che lavorano nei Policlinici, poiché la loro attività non è soltanto didattica e di ricerca, ma anche assistenziale e richiede un numero significativo di ore. Inoltre, afferma che la valutazione della ricerca andrebbe definita per ambiti disciplinari secondo modalità e criteri differenziati, risultando talora molto diverse le esigenze tra i vari settori. Sottolinea invece che la capacità didattica andrebbe meglio valutata nel corso del procedimento per l'idoneità nazionale e non in sede locale, in quanto è il concorso nazionale che certifica l'idoneità alla docenza. Analogamente, per quanto riguarda la verifica sull'operato e sulla professionalità dei docenti, non si può attribuire

tale funzione ad un organo esterno all'ateneo, tanto più se identificato nell'ANVUR.

Invita poi a disciplinare più chiaramente la cosiddetta «attività conto terzi» soprattutto in ordine alle modalità con cui avviene l'affidamento a favore di dipartimenti universitari. Ritiene peraltro che l'incentivazione del conto terzi all'interno delle strutture universitarie porterebbe vantaggi anche per la didattica, potendo impegnare laureandi e studenti nell'esercizio di attività a contenuto anche professionale.

Per quanto concerne le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e seconda fascia, valuta eccessiva la durata in carica biennale della relativa commissione attesa la concentrazione di potere e giuridica irrealistica la presenza obbligatoria quanto indiscriminata di esperti stranieri nelle procedure concorsuali. Paventa inoltre i rischi connessi al sistema delle idoneità nazionali senza limiti, mentre avanza l'ipotesi di liste di idonei pari ai posti messi a concorso nell'anno dagli atenei o comunque in una misura percentuale maggiore, ma fissa.

Per ciò che attiene, invece, il trattamento economico, considerando che i docenti italiani percepiscono uno stipendio largamente inferiore alla media europea, ritiene ingiusta la trasformazione degli scatti da biennali in triennali che si tradurrebbe soltanto in una penalizzazione economica eccessiva. Occorrerebbe invece una retribuzione incentivante integrativa, gestita dai singoli atenei, commisurata sugli obiettivi e i risultati conseguiti.

Sui ricercatori, ritiene che l'accesso al nuovo ruolo andrebbe riservato ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o equivalente o anche ai titolari di diploma di specializzazione per i medici e non ai detentori della sola laurea magistrale. Pur giudicando apprezzabile il nuovo sistema, invita a definire con maggiore precisione i percorsi alternativi alla carriera universitaria per i ricercatori al termine del secondo triennio di contratto, laddove non avessero conseguito l'idoneità, al fine di rendere meno precaria la loro situazione prospettica e di rendere più attraente la carriera accademica ai meritevoli.

Per quanto riguarda i ricercatori già in ruolo, rileva criticamente che essi restano privi di uno *status* giuridico e vengono addirittura discriminati rispetto a quelli assunti nel nuovo ruolo, essendo prevista solo per questi ultimi la possibilità di chiamata diretta da parte degli atenei, una volta conseguita l'idoneità nazionale, senza essere sottoposti alla procedura concorsuale locale. Sostiene in proposito che i ricercatori che da anni esercitano formalmente attività didattica su incarico degli atenei dovrebbero poter formalmente conseguire la qualifica di professori aggregati senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Concludendo, esprime apprezzamento per la riforma universitaria proposta dal Governo e auspica che siano con coraggio apportati quei miglioramenti che renderebbero l'università italiana improntata alla meritocrazia e alla trasparenza, nonché un volano per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi di ARCUS S.p.A. per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale ed altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo (n. 178)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nella seduta di ieri, la quale è a disposizione dei Commissari.

Il relatore SERAFINI (*PdL*) illustra indi uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) ringrazia il relatore per lo sforzo compiuto nel rendere comprensibili gli aspetti tecnico-contabili del provvedimento. Ritiene tuttavia indispensabile integrare l'ultimo capoverso delle premesse con un richiamo all'audizione dei vertici di ARCUS, su cui nella seduta di ieri si era registrato un vasto consenso. A tali condizioni, egli preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, che non implica peraltro un'adesione al programma triennale della Società, bensì solo all'aggiustamento contabile oggetto dell'atto in titolo.

Si associa il senatore GIAMBRONE (*IdV*), il quale ribadisce a sua volta l'esigenza di procedere in tempi rapidi all'audizione dei rappresentanti di ARCUS.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rinnova la massima disponibilità della maggioranza alla richiesta di audizione avanzata, che del resto – ricorda – aveva sollecitato anch'egli all'atto della nomina del Presidente della Società. Non ritiene tuttavia che tale richiesta possa essere inserita nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, risultando del tutto estranea all'oggetto del provvedimento.

Il senatore RUSCONI (*PD*), in qualità di Capogruppo del Partito Democratico, sostiene la richiesta avanzata dal senatore Marcucci temendo che, qualora essa non sia inserita nel testo del parere, finirebbe per essere trascurata, così come tutte le analoghe richieste di confronto politico sollecitate dall'opposizione in questa legislatura.

Il PRESIDENTE precisa che il parere della Commissione è rivolto al Ministero dell'economia e delle finanze, sicché l'inserimento di un richiamo all'esigenza di un'audizione con i vertici ARCUS risulta del tutto ultroneo. Nella medesima logica, ritiene preferibile espungere del tutto dallo schema di parere l'ultimo capoverso delle premesse. Fornisce comunque assicurazioni sullo svolgimento dell'audizione in tempi rapidi.

Il senatore MARCUCCI (PD) prende atto della disponibilità del Presidente e si associa alla richiesta di sopprimere l'ultima premessa. A fronte di tali impegni, conferma il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando peraltro che la richiesta di audire i vertici di ARCUS era stata avanzata oltre un anno fa.

La senatrice DE FEO (PdL) coglie l'occasione per augurarsi che l'imminente incontro con i responsabili di ARCUS sia la sede per un confronto di merito sulla programmazione 2010-2012.

Il relatore SERAFINI (PdL) modifica lo schema di parere precedentemente illustrato, sopprimendo l'ultimo capoverso delle premesse.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie all'unanimità lo schema di parere favorevole del relatore, come modificato (pubblicato in allegato al presente resoconto).

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1167-B) *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), richiamandosi all'intervento del Presidente sul disegno di legge n. 1905, afferma che la cultura va trasferita ai giovani senza alcuna discriminazione, atteso che essi rappresentano il futuro del Paese. Nel rammentare che la Commissione, pur essendosi espressa in modo difforme sul riordino del secondo ciclo, non ha messo in dubbio la possibilità di elevare il tenore culturale della società attraverso la scuola, tiene a precisare che non si è mai registrato disaccordo neanche circa la possibilità di realizzare l'obbligo di istruzione

nel primo biennio della scuola secondaria superiore, nonostante esso non sia unitario per tutti gli indirizzi.

Invita poi a considerare gli obiettivi posti dall'Europa sull'obbligo di istruzione, ravvisando inoltre profonde differenze tra i diversi modelli di formazione professionale regionale, che possono essere armonizzabili ma sicuramente non sono uguali tra loro. Ritiene peraltro che la diffusione del sapere migliori il livello culturale e di sviluppo della nazione; giudica perciò inaccettabile relegare i ragazzi più sfortunati in posizione di svantaggio, atteso che il lavoro – che pure ha la sua dignità – rischia di essere controproducente se non è accompagnato da un'idonea base culturale.

Si sofferma dunque sull'articolo 48, comma 8, sottolineando che l'apprendistato è un contratto di lavoro assai diverso dalla formazione scolastica. Sollecita perciò chiarimenti da parte dell'Esecutivo sul significato della disposizione, con particolare riferimento al rapporto tra le ore svolte a scuola e quelle lavorative nonché al soggetto incaricato di garantirne il funzionamento. Deplora peraltro che la norma faccia riferimento esclusivamente all'età anagrafica senza tener conto dello stadio di maturazione del percorso scolastico. In conclusione stigmatizza la collocazione dei giovani nell'ambito dell'apprendistato senza una formazione adeguata ed un titolo di studio, ravvisando una contraddizione con le finalità emerse in occasione dell'esame dei provvedimenti di riforma della scuola secondaria.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) invita a sua volta a prestare particolare attenzione al comma 8 dell'articolo 48, lamentando l'assenza dell'Esecutivo con cui sarebbe stato necessario invece interloquire, al fine di comprendere la *ratio* di una misura a suo avviso drastica e regressiva. Nel reputare assai grave la disposizione, ritiene altresì che essa costituisca una eccessiva semplificazione dei problemi degli adolescenti, a prescindere dalla loro appartenenza sociale e culturale.

Rivendica invece l'obiettivo della propria parte politica di creare una scuola inclusiva, che non lasci indietro nessuno proprio nella prospettiva di assicurare la crescita del Paese. Ricordando poi i traguardi posti dalla strategia di Lisbona, si interroga sulle misure concrete per contrastare la dispersione scolastica, per innalzare la qualità e per incrementare il numero di diplomati e laureati. In particolare afferma che la scuola deve tentare di risolvere tali questioni, mentre attraverso il comma 8 dell'articolo 48 si ignorano le difficoltà dei ragazzi, i quali vengono abbandonati a se stessi ed esposti allo sfruttamento. Puntualizza infatti che l'apprendistato si configura come un'attività lavorativa che esula da un percorso formativo adeguatamente definito.

Stigmatizza quindi la totale deresponsabilizzazione della scuola e delle istituzioni, deplorando altresì come la prima sia progressivamente penalizzata dalla diminuzione delle strutture e dei docenti.

Pur riconoscendo che l'acquisizione dei saperi passa anche attraverso il saper fare, sottolinea con forza che ciò deve avvenire nell'ambito del sistema scolastico. Al riguardo, pone l'accento su alcune buone sperimen-

tazioni della scuola secondaria, purtroppo eliminate dal recente riordino, mediante le quali si sono realizzate positive esperienze di apprendimento mediante l'uso dei laboratori.

Sollecita dunque la Commissione ad affermare, come limiti inderogabili, alcuni elementi acquisiti, come l'innalzamento dell'obbligo scolastico e dell'età di ingresso nel lavoro. Invita altresì a non confondere l'istruzione e la formazione, in quanto solo la prima mette i ragazzi in grado di imparare lungo tutto l'arco della vita, evitandone l'emarginazione. Ritiene invece che l'apprendistato settorializzi la mente e renda più complesso l'inserimento nel mondo del lavoro, dato che non garantisce gli strumenti minimi di conoscenza.

Avviandosi alla conclusione, reputa essenziale che la scuola intervenga per prevenire e sostenere il disagio giovanile, mettendo a frutto anche positive esperienze locali, dato che anche i giovani con maggiori difficoltà rappresentano il futuro della nazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 178**

«La Commissione,

preso atto che:

la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 512) ha modificato le procedure per l'utilizzo dei contributi pluriennali stanziati nel bilancio dello Stato, prevedendo che esso sia disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto e che, laddove si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, gli stessi possano essere compensati a valere sulle disponibilità di un apposito Fondo;

all'atto di tale modifica normativa, venne effettuato un puntuale inventario di tutte le norme che nel bilancio dello Stato autorizzavano operazioni di attualizzazione dei contributi medesimi al fine di scontarne gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in termini sia di fabbisogno che di indebitamento netto;

tale operazione venne tuttavia effettuata solo con riferimento alle leggi che autorizzavano contributi a decorrere dal 2007, mentre per quelle relative agli anni precedenti si sarebbe fatto ricorso al summenzionato Fondo per la compensazione degli effetti negativi per la finanza pubblica;

l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, che ha effettivamente istituito il Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha disposto che il ricorso al Fondo stesso sia soggetto al parere delle Commissioni parlamentari competenti;

considerato inoltre che:

l'articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha autorizzato un contributo pari a 200 milioni annui per 15 anni per interventi di carattere infrastrutturale;

ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge finanziaria 2003 il 3 per cento (successivamente elevato al 5 per cento) degli stanziamenti per infrastrutture di competenza del relativo Ministero è destinato ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali, la cui quota effettiva è determinata da un successivo regolamento interministeriale;

con riferimento agli interventi di cui al predetto articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), il decreto interministeriale 4 marzo 2008 ha individuato in 143.270.000 di euro l'importo di competenza del Ministero delle infrastrutture su cui calcolare il 5 per cento da destinare ad ARCUS ai sensi della predetta normativa e, conse-

guentemente, in euro 7.163.500 annui la quota da destinare a tale Società per interventi sui beni e le attività culturali;

tenuto conto che:

per il combinato disposto di tali normative, secondo la verifica degli effetti finanziari complessivi compiuta dalla Ragioneria Generale dello Stato con riferimento al programma delle operazioni di attualizzazione che ARCUS S.p.a. dovrà effettuare per il finanziamento degli interventi 2010-2012, occorre ricorrere al Fondo per la compensazione, per il solo anno 2010, per un ammontare pari a 68,2 milioni di euro, derivante dall'attualizzazione per 12 anni della predetta quota pari a 7.163.500 euro annui, al tasso di interesse del 3,6 per cento fissato dalla Cassa depositi e prestiti;

tale procedura rappresenta un pre-requisito per poter adottare il decreto interministeriale con il quale ARCUS verrà formalmente autorizzata a compiere le operazioni finanziarie connesse al programma 2010-2012;

manifestato inoltre apprezzamento per la trasmissione, per conoscenza, alle Camere, da parte del Ministero, del programma delle misure da finanziare attraverso ARCUS per il periodo 2010-2012, nonché del testo delle Linee Guida 2009 per il finanziamento degli interventi;

esprime parere favorevole».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 178**

«La Commissione,

preso atto che:

la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 512) ha modificato le procedure per l'utilizzo dei contributi pluriennali stanziati nel bilancio dello Stato, prevedendo che esso sia disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto e che, laddove si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, gli stessi possano essere compensati a valere sulle disponibilità di un apposito Fondo;

all'atto di tale modifica normativa, venne effettuato un puntuale inventario di tutte le norme che nel bilancio dello Stato autorizzavano operazioni di attualizzazione dei contributi medesimi al fine di scontarne gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in termini sia di fabbisogno che di indebitamento netto;

tale operazione venne tuttavia effettuata solo con riferimento alle leggi che autorizzavano contributi a decorrere dal 2007, mentre per quelle relative agli anni precedenti si sarebbe fatto ricorso al summenzionato Fondo per la compensazione degli effetti negativi per la finanza pubblica;

l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, che ha effettivamente istituito il Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha disposto che il ricorso al Fondo stesso sia soggetto al parere delle Commissioni parlamentari competenti;

considerato inoltre che:

l'articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha autorizzato un contributo pari a 200 milioni annui per 15 anni per interventi di carattere infrastrutturale;

ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge finanziaria 2003 il 3 per cento (successivamente elevato al 5 per cento) degli stanziamenti per infrastrutture di competenza del relativo Ministero è destinato ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali, la cui quota effettiva è determinata da un successivo regolamento interministeriale;

con riferimento agli interventi di cui al predetto articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), il decreto interministeriale 4 marzo 2008 ha individuato in 143.270.000 di euro l'importo di competenza del Ministero delle infrastrutture su cui calcolare il 5 per cento da destinare ad ARCUS ai sensi della predetta normativa e, conse-

guentemente, in euro 7.163.500 annui la quota da destinare a tale Società per interventi sui beni e le attività culturali;

tenuto conto che:

per il combinato disposto di tali normative, secondo la verifica degli effetti finanziari complessivi compiuta dalla Ragioneria Generale dello Stato con riferimento al programma delle operazioni di attualizzazione che ARCUS S.p.a. dovrà effettuare per il finanziamento degli interventi 2010-2012, occorre ricorrere al Fondo per la compensazione, per il solo anno 2010, per un ammontare pari a 68,2 milioni di euro, derivante dall'attualizzazione per 12 anni della predetta quota pari a 7.163.500 euro annui, al tasso di interesse del 3,6 per cento fissato dalla Cassa depositi e prestiti;

tale procedura rappresenta un pre-requisito per poter adottare il decreto interministeriale con il quale ARCUS verrà formalmente autorizzata a compiere le operazioni finanziarie connesse al programma 2010-2012;

esprime parere favorevole».

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 febbraio 2010

**161<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**GRILLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale.** Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzini ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stati; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

**(97) Marco FILIPPI ed altri.** – *Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale*

**(116) CUTRUFO.** – *Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli*

**(129) PORETTI e PERDUCA.** – *Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168*

**(363) GARRAFFA.** – *Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide*

**(462) CICOLANI.** – *Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale*

**(622) BELISARIO ed altri.** – *Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

**(669) DIVINA.** – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

- (685) *DIVINA*. – *Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*
- (951) *LANNUTTI ed altri*. – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità*
- (1127) *CUTRUFO*. – *Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale*
- (1242) *COSTA*. – *Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche*
- (1444) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri*. – *Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol*
- (1482) *SARO ed altri*. – *Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche*
- (1487) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO* – *Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato*
- (1601) *ZANETTA ed altri*. – *Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici*
- (1667) *MUSSO*. – *Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione*
- (1692) *PINZGER*. – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale*
- (1716) *BUBBICO ed altri*. – *Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale*
- (1732) *COMINCIOLI ed altri*. – *Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli*
- (1778) *FLERES e ALICATA*. – *Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore*
- (1783) *DE LILLO ed altri*. – *Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale*
- (1916) *SANCIU*. – *Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli e petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 27 gennaio scorso.

Si procede all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

I presentatori rinunciano all'illustrazione dei suddetti emendamenti.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Il sottosegretario GIACHINO formula pareri conformi a quelli del Relatore.

Quindi, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6.

Si passa poi all'esame degli emendamenti all'articolo 2, nonché delle proposte emendative volte ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

I presentatori rinunciano all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore GALLO (*PdL*) riformula l'emendamento 2.5 in un Testo 2 allegato al resoconto di seduta.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), formula parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.2, identico al precedente, e 2.5 (Testo 2).

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.4, e gli emendamenti sostanzialmente identici 2.0.5 e 2.0.6, propone la loro trasformazione in un ordine del giorno, chiedendone al Governo l'accoglimento come raccomandazione. Propone poi che gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.100 (allegato al resoconto della seduta) e 2.0.3 vengano accantonati.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GIACHINO formula pareri conformi a quelli del Relatore.

L'emendamento 2.1, di contenuto identico all'emendamento 2.2, viene posto ai voti ed approvato.

L'emendamento 2.3, identico all'emendamento 2.4, viene messo ai voti e respinto.

Successivamente, la Commissione approva l'emendamento 2.5 (Testo 2).

Gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.100 e 2.0.3 vengono accantonati.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) ritira l'emendamento 2.0.4, trasformandolo in un ordine del giorno, allegato al resoconto della seduta.

Il senatore GALLO (*PdL*), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 2.0.5, lo ritira, aderendo, anche a nome del senatore Zanetta, all'ordine del giorno del senatore Marco Filippi.

Il senatore DE TONI (*IdV*), anche a nome degli altri senatori del suo Gruppo, aderisce all'ordine del giorno testé presentato dal senatore Marco Filippi, ritirando l'emendamento 2.0.6.

L'ordine del giorno del senatore Marco Filippi viene quindi accolto come raccomandazione dal Rappresentante del Governo.

La Commissione passa poi all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

I presentatori rinunciano ad illustrare le suddette proposte emendative.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.5, 3.6, 3.100, 3.9 e 3.15.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GIACHINO formula pareri conformi a quelli del Relatore.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2, di contenuto identico all'emendamento 3.3, e 3.4.

In seguito, con separate votazioni, sono approvati gli emendamenti 3.5 e 3.6.

L'emendamento 3.7 viene messo ai voti e respinto.

Quindi, la Commissione approva l'emendamento 3.100.

Con separate votazioni, viene poi respinto l'emendamento 3.8 ed approvato l'emendamento 3.9.

Conseguentemente, risultano assorbiti gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13.

L'emendamento 3.14, posto ai voti, viene respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.15, con conseguente assorbimento degli emendamenti 3.16, 3.17 e 3.18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**162<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GRILLO, considerato che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti da esaminare, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1720 e connessi.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1720

### G/1720/5/8

SIRCANA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, ZANETTA, GALLO, DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

La 8<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo a:

prevedere, con un'apposita disposizione, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda ad istituire e tenere aggiornati la cartografia ed il catasto delle strade di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 285 del 1992, ponendo gli oneri a carico dei proprietari delle strade. Gli oneri sostenuti dovrebbero essere recuperati mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari dello Stato agli enti preposti. Il catasto delle strade dovrebbe essere reso pubblico sui siti web dei proprietari.

---

### Art. 2.

#### 2.5 (Testo 2)

GALLO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una ridu-

zione della massa a vuoto , pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10% della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità"».

## 2.0.100

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche agli articoli 10,11e 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di servizi di polizia stradale e di espletamento dei servizi di polizia stradale)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: "Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento";

b) il terzo periodo del comma 9 è soppresso;

c) al comma 17, le parole "i criteri per l'imposizione della scorta tecnica o della Polizia stradale» sono sostituite dalle seguenti «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica";

d) al comma 18, le parole: "all'obbligo di scorta della Polizia Stradale o tecnica" sono sostituite dalle seguenti "all'obbligo di scorta tecnica".

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la rilevazione degli incidenti stradali dai quali sono derivate la morte o lesioni personali;"

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-*bis*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, le funzioni sopraindicate possono essere svolte dalle persone abilitate a svolgere scorte a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-*ter*. Le stesse persone possono svolgere servizi di viabilità e scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche."

b) dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. La rilevazione degli incidenti stradali in cui le persone coinvolte non abbiano riportate lesioni personali, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati da persone abilitate che dipendono da imprese autorizzate dal Prefetto.

3-*quater*. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) in occasione di lavori, depositi, fiere o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, possono essere effettuati da persone abilitate che dipendono da imprese autorizzate dal Prefetto, ovvero dal Sindaco nei centri abitati.

3-*quinqes*. Nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze, i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade possono accertare le violazioni relative alla sosta o alla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157, 158 e 188, le violazioni del Titolo II relative alla tutela delle strade, nonché quelle dell'articolo 167. La gestione dei verbali di contestazione redatti dalle persone abilitate è affidata alla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato.

3-*sexies*. Le persone di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, devono essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti fisici e morali, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di formazione, le modalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzate per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare può essere previsto che i soggetti abilitati debbano indossare, durante l'effettuazione dei servizi di cui ai commi precedenti, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate dallo stesso disciplinare. Con il medesimo disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese da cui dipendono. Gli atti ed i verbali di contestazione redatti dalle persone autorizzate di cui ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni sopraindicate, hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 CC.».

---

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 febbraio 2010

**122<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Ricorda inoltre che alle ore 15 della giornata odierna avranno inizio le audizioni informali, in Ufficio di Presidenza, relativamente al disegno di legge n. 1909, in materia di commercio interno del riso.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 febbraio 2010

**122<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CURSI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1974) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente CURSI informa che sono stati presentati degli emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta. Dichiara quindi l'improponibilità, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Regolamento, degli emendamenti 2.3, relativamente al primo periodo, 2.4, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.6 (testo 2).

Il senatore BUBBICO (PD) chiede alcuni chiarimenti al Presidente in merito alla dichiarazione di improponibilità appena pronunciata.

Il presidente CURSI ricorda che già nel corso della seduta antimeridiana di ieri, in seguito alle questioni poste dallo stesso senatore Bubbico al rappresentante del Governo, aveva avuto modo di evidenziare come il provvedimento in esame intervenga in un ambito preciso e ben delineato e che, pertanto, la Presidenza della Commissione si sarebbe attenuta a criteri di proponibilità degli emendamenti particolarmente rigorosi.

A questo proposito, rilevato che il provvedimento reca misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle

isole maggiori e che tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto attraverso una serie di potenziamenti della complessiva rete infrastrutturale di trasmissione dell'energia elettrica, appare evidente come il criterio di valutazione della proponibilità degli emendamenti non sia quello territoriale, ma la stretta funzionalità e finalizzazione delle proposte emendative al superamento dell'emergenza elettrica, anche attraverso un generale potenziamento del sistema elettrico nazionale.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Si danno per illustrati gli emendamenti 1.1 e 2.1 della senatrice Bugnano.

Il senatore BUBBICO (*PD*) illustra quindi gli emendamenti 2.2, 2.3 (secondo periodo) e 2.5, soffermandosi in particolare su quest'ultima proposta emendativa con la quale si prevede che i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza siano esentati, per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui all'allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica per il gas n. 111 del 2006.

La senatrice VICARI (*PdL*), relatrice, illustra gli emendamenti da lei presentati. Con riferimento alla proposta 2.0.1 rileva che questa consentirà di garantire la necessaria continuità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, attività di preminente interesse statale, mediante l'utilizzo di impianti già esistenti ed in esercizio. La norma si rende necessaria in conseguenza dei ripetuti passaggi di proprietà intervenuti nel corso degli anni che rendono, in alcuni casi, particolarmente difficile individuare il titolo autorizzativo. In relazione all'emendamento 2.0.2 rileva che l'obiettivo della proposta è quello di assicurare un riclassamento di una serie di collegamenti tra il sistema elettrico italiano e i Paesi confinanti mediante una semplificazione delle relative procedure. In merito all'emendamento 2.0.3 evidenzia l'opportunità che venga consentita, attraverso la denuncia di inizio attività, la realizzazione di nuovi volumi attigui alle stazioni elettriche, per una cubatura non superiore al 20% alla cubatura della stazione elettrica stessa, al fine di consentire la collocazione e la messa in sicurezza degli impianti tecnici necessari al funzionamento della stazione. Da ultimo, con riguardo all'emendamento 2.0.4, si sofferma sulla opportunità di semplificare le procedure autorizzative per le opere di interesse nazionale come le reti di trasmissione dell'energia elettrica.

Il senatore BUBBICO (*PD*) chiede alcuni chiarimenti sulle proposte emendative illustrate dalla relatrice, con particolare riguardo all'emendamento 2.0.3, relativo all'aumento di cubatura delle stazioni elettriche. A tale proposito, rileva l'opportunità di una modifica alla proposta emendativa, nel senso di prevedere che l'aumento di cubatura nella stazione elettrica venga riconosciuto a seguito di un complessivo miglioramento delle

condizioni qualitative di tali manufatti, con l'obiettivo di renderli maggiormente in armonia con il paesaggio circostante.

Dopo che la RELATRICE ha assicurato che approfondirà le questioni richiamate dal senatore Bubbico, il presidente CURSI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente CURSI informa la Commissione che la seduta già prevista per le ore 8,30 di domani è sconvocata.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1974****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1**

BUGNANO

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque deve essere fissato sulla base di una proposta concordata tra i gestori e gli utenti della rete».*

---

**Art. 2.****2.1**

BUGNANO

*Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «Tale incremento» inserire le seguenti: «, da considerarsi aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009,».*

---

**2.2**

CABRAS, BUBBICO, SANNA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*«4-bis. Ai consumatori finali di potenza superiore a 100 MW, situati in linea d'aria entro una circonferenza di raggio pari a 1000 metri da un impianto di produzione di potenza uguale o superiore a 200 MW non è richiesto per l'erogazione del servizio elettrico il pagamento degli oneri relativi al servizio di vendita e al servizio di rete, nonché gli oneri generali del sistema elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adotta le misure atte a garantire che il prezzo dell'energia reso alle sbarre d'in-*

gresso degli utenti finali come sopra definiti sia commisurato alle disposizioni del presente comma.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4-quater.

4-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,22 per cento"».

*Conseguentemente, al Titolo, dopo le parole: «nelle isole maggiori» aggiungere le seguenti: «e per migliorare le condizioni del servizio elettrico agli utenti finali industriali situati in prossimità degli impianti di produzione nell'intero territorio nazionale.».*

---

## 2.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

### **Improponibile limitatamente al primo periodo**

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Con apposito provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni, sono ridefinite le accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, adeguandole alla normativa europea. Nel medesimo decreto viene prevista, altresì, una nuova definizione di impresa energivora che superi il criterio delle soglie minime di consumo, allo scopo di redistribuire, a parità di gettito complessivo e in materia progressiva, su tutte le imprese il carico fiscale, in modo da agevolare le piccole e medie imprese».

---

## 2.4

SANNA, CABRAS, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

### **Improponibile**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione all'esercizio di impianti per la realizzazione di energia da fonte rinnovabile, le Regioni

possono prevedere criteri di preferenza per le domande di impianto proposte da imprese che prevedano l'autoconsumo in misura non inferiore al settanta per cento di quella prodotta».

---

## 2.5

SANNA, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza sono esentati, per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111 del 2006».

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4-quater.

4-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,29 per cento"».

---

## 2.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuità del servizio di trasmissione di energia elettrica, quale attività di preminente interesse statale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, così come individuata con decreto del Ministero dell'industria 25 giugno 1999 e successive integrazioni e modificazioni, che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione».

---

**2.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia ed in Sardegna, sono realizzabili mediante la denuncia di inizio attività gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, con le modalità di cui all'articolo 1-*sexies*, commi 4-*sexies* e seguenti, introdotti dalla lettera *d*) del comma 24, dell'articolo 27, legge 23 luglio 2009, n. 99. Tali interventi devono rispettare gli strumenti urbanistici vigenti, le norme in materia di elettromagnetismo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche».

---

**2.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n.239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4-*sexies*, secondo periodo, dopo le parole: "che non comportino aumenti della cubatura degli edifici" sono inserite le seguenti: "ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica";

*b)* al comma 4-*quaterdecies*, quarto periodo, dopo le parole: "che non comportino aumenti della cubatura degli edifici" sono inserite le seguenti: "ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica"».

---

**2.0.4**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1-*sexies*, comma 4-*undecies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n.239, convertito, con modificazioni, dalla legge n.290 del 2003, e successive modificazioni, sostituire le parole: "e notifica" con le parole: "che può notificare"».

---

**2.0.5**

FLUTTERO

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.99, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 29, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2010";

*b)* in sede di prima applicazione, al comma 13, non si applicano le parole: "altri uffici pubblici di qualsiasi natura ivi compresi gli" e quelle: "senza assegni,"».

---

**2.0.6**

FLUTTERO

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni provvisorie per gli impianti termoelettrici rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE)*

1. Limitatamente al periodo 2009-2012, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, non effettua l'assegnazione delle quote secondo le previsioni dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, ai gestori di impianti o parti di impianto del settore termoelettrico riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi della Decisione di assegnazione approvata con decreto ministeriale 28 febbraio 2008, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 1° gennaio 2009 anche in caso di avvio effettuato nel 2008.

2. Al fine di non alterare la concorrenza nel mercato nazionale e interno, nonché garantire la parità di trattamento fra impianti esistenti e nuovi entranti, i gestori di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso pari al valore delle quote assegnabili all'impianto o parte di impianto riconosciuta come nuovo entrante che costituiscono, anche, la base per il calcolo della percentuale di CERs ed ERUs utilizzabili dai gestori ai fini dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di CO<sub>2</sub>, ai sensi del punto 7,1 della richiamata Decisione di Assegnazione.

3. Il Comitato di cui al comma 1 determina, sulla base della metodologia di cui alla Decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2008, il numero di quote da assegnare agli aventi diritto e, ai fini del rimborso, ne dà comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce modalità e corrispettivi per il rimborso di cui al comma 2, mediante anticipazione a carico degli oneri generali offerenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. I corrispettivi di cui al comma 4 sono liquidati ai gestori degli impianti entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza per l'anno solare precedente di cui al comma 3.

6. Le risorse impiegate per l'erogazione dei corrispettivi di cui al comma 4 sono reintegrate all'ente erogatore con i proventi della vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE».

**2.0.6 (testo 2)**

FLUTTERO

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni provvisorie per gli impianti termoelettrici rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE)*

1. Limitatamente al periodo 2009-2012, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, non effettua l'assegnazione delle quote secondo le previsioni dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, ai gestori di impianti o parti di impianto del settore termoelettrico riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi della Decisione di assegnazione approvata con decreto ministeriale 28 febbraio 2008, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 1° gennaio 2009 anche in caso di avvio effettuato nel 2008.

2. Al fine di non alterare la concorrenza nel mercato nazionale e interno, nonché garantire la parità di trattamento fra impianti esistenti e nuovi entranti, i gestori di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso pari al valore delle quote assegnabili all'impianto o parte di impianto riconosciuta come nuovo entrante che costituiscono, anche, la base per il calcolo della quantità di CERs ed ERUs utilizzabili dai gestori ai fini dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di CO<sub>2</sub>, ai sensi del punto 7.1 della richiamata Decisione di Assegnazione.

3. Il Comitato di cui al comma 1 determina, sulla base della metodologia di cui alla Decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2008, il numero di quote da assegnare agli aventi diritto e, ai fini del rimborso, ne dà comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce modalità e corrispettivi per il rimborso di cui al comma 2, mediante anticipazione a carico degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. I corrispettivi di cui al comma 4 sono liquidati ai gestori degli impianti entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza per l'anno solare precedente di cui al comma 3.

6. Con riferimento all'anno di spettanza 2009, la scadenza di cui al comma 5 è il 30 giugno 2010. Per gli impianti oggetto di restituzione dei corrispettivi di cui al comma 2 la scadenza prevista per la restituzione delle quote di emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno 2009 è prorogata al 31 luglio.

7. Le risorse impiegate per l'erogazione dei corrispettivi di cui al comma 4 sono reintegrate all'ente erogatore con i proventi della vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE».

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 febbraio 2010

**136<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GIULIANO, dopo aver ricordato che l'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni nn. 3-01110 e 3-01111 della senatrice Poli Bortone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, comunica che, per un improvviso contrattempo, la senatrice è impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione.

Non essendo previsti altri argomenti all'ordine del giorno, rinvia pertanto lo svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 febbraio 2010

**155<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**D'ALÌ**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1820) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 18 novembre 2009.

Il presidente D'ALÌ dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede al presidente D'Alì, in qualità di proponente il disegno di legge n. 1820, con riferimento alle modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991 disposte dall'articolo 1, se rientrano nelle zone delle aree marine protette e nelle riserve naturali marine anche le proprietà che soggetti privati possono vantare su isolotti o scogli di grosse dimensioni in prossimità della costa.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritiene opportuno approfondire se le disposizioni del disegno di legge in esame si sovrappongono con quelle dei decreti attuativi del federalismo fiscale, ed in particolare del cosiddetto «federalismo demaniale», in considerazione del possibile trasferimento della titolarità delle aree protette dallo Stato a regioni o enti locali.

Il presidente D'ALÌ fa presente che le proprietà di soggetti privati che ricadono all'interno delle aree sottoposte a tutela sono da considerare alla stregua delle proprietà private oggi presenti all'interno dei parchi na-

zionali. Inoltre, il transito della titolarità delle aree protette dal demanio statale a quello di regioni o enti locali non comporta il venir meno di un interesse dello Stato alla migliore gestione di tali aree.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 1820 per venerdì, 26 febbraio 2010, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Schema di decreto legislativo recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» (n. 184)**

(Osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente D'ALÌ, relatore, illustra l'atto del Governo in titolo facendo presente che la necessità di ricorrere a un decreto legislativo avente ad oggetto il riordino e la revisione della complessiva materia dei fertilizzanti trae origine dall'apertura di una procedura d'infrazione comunitaria nei confronti del tuttora vigente decreto legislativo n. 217 del 2006, causata dal mancato adempimento della prevista procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE. In attuazione dell'articolo 7 della n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) lo schema in esame riprende, pur sostituendolo nel suo complesso, gran parte del decreto legislativo n. 217 del 2006, adeguando la disciplina in tema di fertilizzanti ai canoni stabiliti dalla citata norma di delega, derivanti a loro volta dall'ordinamento comunitario.

Illustra di seguito le modifiche sostanziali che l'atto in esame introduce rispetto alla disciplina ancora vigente. All'articolo 2, che fornisce le definizioni della disciplina, viene modificato il comma 2 del testo vigente, al fine di distinguere le ipotesi di «dichiarazione» e di «titolo dichiarato» per i concimi CE, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e per i concimi nazionali, di cui alla stessa norma, lettera b). Una ulteriore modifica riguarda l'articolo 4, in tema di immissione sul mercato, con l'aggiunta di un nuovo comma, il quale richiama la decisione 1348/2008/CE quanto alle indicazioni per i concimi a base di nitrato ammonico. La Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 9 è stata assoggettata ad alcune modifiche, con particolare riferimento alla nuova disposizione che prevede l'applicabilità degli articoli 3 e 4 del decreto del Presente della Repubblica n. 70 del 2007. In particolare l'articolo 4 del regolamento citato stabilisce sia la durata in carica della Commissione in oggetto, ovvero tre anni dell'entrata in vigore del regolamento in questione, sia l'obbligo di una relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione sulla perdurante utilità dell'organismo in questione e sulla conseguente eventuale proroga della sua durata. L'articolo 14 prevede la copertura degli oneri derivanti dalle spese collegate alla valutazione di nuovi concimi nazionali di cui all'arti-

colo 10, e quindi all'attività di verifica e analisi conseguente alla richiesta di inserimento negli allegati del decreto legislativo. Gli oneri in questione vengono coperti tramite il pagamento di tariffe commisurate al costo effettivo del servizio, il cui ammontare è rimesso a un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fino al quale è comunque stabilito un importo forfettario di tremila euro. L'articolo 15, nel disporre norme transitorie e finali, contiene un nuovo comma 2 che stabilisce la validità del principio di mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati o commercializzati in altri paesi dell'Unione, nei paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo spazio economico europeo e in Turchia. L'articolo 17, infine, dispone l'abrogazione dell'ancora vigente decreto legislativo n. 217 del 2006 con l'entrata in vigore di quello in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### AFFARE ASSEGNATO

##### **Sulle problematiche relative alla pesca del tonno rosso (n. 251)**

Il presidente D'ALÌ, dopo aver ricordato che la Commissione ha avuto modo di acquisire tutta una serie di elementi conoscitivi e di valutazione sulle problematiche della pesca del tonno rosso attraverso alcune audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo, sottolinea l'opportunità di individuare, attraverso il dibattito in Commissione, i profili da sviluppare in vista dell'elaborazione di una proposta di risoluzione che possa risultare largamente condivisa.

Il sottosegretario di Stato BUONFIGLIO osserva che in occasione dell'ultima riunione dell'ICCAT (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*), svoltasi tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre scorso, è stata assunta la decisione di ridurre del 32 per cento la quota mondiale di pesca del tonno rosso. Questa decisione, che secondo alcuni maliziosi commentatori risponderebbe agli interessi di grandi società multinazionali che hanno i frigoriferi pieni di scorte da vendere, si somma alla riduzione del 15 per cento già attuata nell'anno precedente e si colloca in un contesto che vede comunque il prezzo mondiale del tonno passare nell'ultimo biennio da 10 euro a 5 euro a tonnellata. Dopo la decisione dell'ICCAT il Governo italiano, unitamente ai governi di altri Paesi, ha fatto valere la necessità di perseguire contemporaneamente gli obiettivi della sostenibilità ambientale e quelli della sostenibilità socio-economica della pesca e ha rilevato l'inopportunità che l'ICCAT finisca di fatto con l'operare come un organismo di regolazione del mercato. Inoltre, la Commissione consultiva della pesca ha deciso di mantenere la quota italiana come riserva nazionale e di bloccare, per la campagna 2010, le imbarcazioni a circuizione, che sono quelle a maggiore impatto ambientale, prevedendo contestualmente la corresponsione di una in-

dennità compensativa del reddito per un ammontare compreso tra i 200 e i 250 mila euro. La decisione della Commissione consultiva per la pesca è stata trasmessa alla Commissione europea e il Governo italiano ha anche richiesto lo svolgimento di una ricerca scientifica sulla pesca del tonno rosso, all'esito della quale potrà essere responsabilmente assunta una posizione unitaria in sede europea. Il Governo italiano valuta favorevolmente, inoltre, la proposta francese di inserire il tonno rosso nell'allegato I della Convenzione CITES e di prevedere che tale inserimento entri in vigore decorsi diciotto mesi se nel frattempo una ricerca scientifica indipendente avrà dimostrato un effettivo stato di sofferenza della specie. Proprio oggi il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una risoluzione che richiede l'iscrizione del tonno rosso nell'allegato I CITES, ma che prevede deroghe per la pesca artigianale e la corresponsione di indennità compensative per gli operatori del settore.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) osserva che appare ragionevole la posizione italiana di ritenere possibile l'inserimento del tonno rosso dell'allegato I CITES a condizione che siano previste deroghe per la pesca artigianale ed indennità compensative del reddito degli operatori del settore.

Il senatore VICECONTE (*PdL*) sottolinea la necessità di non trascurare l'impatto delle attività di pesca svolte dai paesi della costa nordafricana.

Il presidente D'ALÌ osserva che occorre considerare attentamente la situazione delle tonnare fisse e della pesca tradizionale del tonno rosso, nonché impegnarsi per prevenire l'attività dei grandi bracconieri del mare, che impiegano le spadare volanti, che hanno effetti ambientali assai rilevanti e che in particolare incidono sulla consistenza dello *stock* di tonno rosso presente nel Mediterraneo.

Il sottosegretario di Stato BUONFIGLIO rileva che sino a due anni fa in sede ICCAT Italia, Francia e Spagna hanno operato concordemente, mentre nell'ultimo biennio questo orientamento concorde è venuto meno, in quanto la decisione di ridurre del 47 per cento la quota di pesca del tonno rosso ha oggettivamente favorito un grande esportatore spagnolo in Oriente e ha indotto la Francia e l'Italia a sostenere l'impossibilità di mascherare come misura di protezione ambientale quella che nei fatti è una decisione di regolazione del mercato. Dopo aver precisato che la pesca artigianale comprende le tonnare fisse, i palangari e la pesca sportiva e che l'allegato I della Convenzione CITES consente l'allevamento in cattività delle specie in esso contemplate – allevamento che non rientra nella quota di pesca –, fa presente che il Comitato CITES si riunirà dal 13 al 30 marzo e in quella sede sarà esaminata la proposta italiana e francese di inserire il tonno rosso nell'allegato I della Convenzione CITES e di prevedere che tale inserimento entri in vigore decorsi diciotto mesi se nel frat-

tempo una ricerca scientifica indipendente avrà dimostrato un effettivo stato di sofferenza della specie. Ricorda, infine, che la quota delle tonnage fisse è ulteriormente diminuita perché la distribuzione della quota italiana avviene, per obbligo comunitario, per attrezzi di pesca; peraltro, una volta definito il quadro della campagna di pesca sarà ridistribuita la quota al momento congelata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 11 febbraio 2009, alle ore 14,30 non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 febbraio 2010

**84<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 13,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno» (n. 171)**(Osservazioni alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il relatore, senatore CASTRO (*PdL*), dà lettura di uno schema di osservazioni favorevoli da lui predisposto, che, sostanzialmente, ricalca i principali rilievi da lui formulati in sede di illustrazione dell'atto del Governo in argomento e contiene, inoltre, un ulteriore rilievo, che fa riferimento all'articolo 71 dello schema di decreto legislativo, riguardante l'opportunità di coniugare il principio di identità delle condizioni economiche tra i soggetti del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica con alcuni parametri oggettivi di riequilibrio.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), nel condividere l'impostazione della proposta elaborata dal relatore, suggerisce una integrazione riferita alla facoltà, peraltro prevista dalla direttiva 123/2006, che gli Stati membri possano *de futuro* definire quali settori siano da reputare di interesse generale.

Non essendovi altri senatori che chiedono di intervenire, la PRESIDENTE, dopo aver verificato il previsto numero legale per deliberare, pone in votazione la bozza di osservazioni come formulata dal relatore e con le relative integrazioni, che è accolta all'unanimità.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità – (COM(2009) 504 def.) (n. 55)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Illustra l'atto comunitario in titolo il senatore BOSCIETTO (*PdL*), il quale sottolinea, in primo luogo, che la relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità relativa al 2008 è stata presentata il 25 settembre 2009 al Consiglio europeo e al Parlamento europeo conformemente al protocollo n. 30 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

Come ricordato dalla Commissione, la sussidiarietà e la proporzionalità sono definite all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea: nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità è tenuta a intervenire soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri (parametro della necessità) e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario (parametro del valore aggiunto o dell'efficacia comparata). L'azione della Comunità non deve comunque andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi che le sono assegnati dal trattato.

Mentre la sussidiarietà è, quindi, un principio guida per stabilire il confine fra le responsabilità degli Stati membri e quelle dell'Unione europea, la proporzionalità costituisce un principio guida per definire le modalità di esercizio delle competenze dell'Unione, sia esclusive che condivise.

Il protocollo n. 30 del trattato specifica le modalità di applicazione di questi due principi. La sussidiarietà è un concetto dinamico, e ogni sua valutazione cambia nel tempo. Secondo l'articolo 3 del protocollo l'azione della Comunità, entro i limiti delle sue competenze, può essere ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove non soddisfatti più il parametro della necessità.

Conformemente al protocollo sulla sussidiarietà, la Commissione ha i seguenti obblighi: deve effettuare ampie consultazioni prima di proporre atti legislativi; nella relazione che accompagna ogni proposta legislativa deve esporre le ragioni che portano a concludere che la proposta soddisfa i principi di sussidiarietà e di proporzionalità; deve tenere conto degli oneri che ricadono sulla Comunità, sui governi nazionali, sugli enti locali, sugli operatori economici e sui cittadini.

La Commissione ribadisce, inoltre, di aver trattato i principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle relazioni e nei considerando delle proposte legislative, evidenziando come le valutazioni d'impatto siano diventate il principale strumento di esame delle questioni relative alla sussidiarietà e alla proporzionalità. A tale riguardo, determinante è il ruolo che sta svolgendo il Comitato per la valutazione d'impatto, organo indipendente

che, nei pareri formulati, raccomanda i miglioramenti da apportare, anche per quanto riguarda questo settore.

In base ai lavori del comitato, e a partire dalla «griglia di valutazione» elaborata dal Comitato delle regioni per il suo lavoro sulla sussidiarietà, la Commissione ha migliorato le indicazioni per l'analisi della sussidiarietà e della proporzionalità negli orientamenti riveduti in materia di valutazione d'impatto del gennaio 2009.

La Commissione fornisce, quindi, una serie di esempi in cui le opinioni del comitato per le valutazioni d'impatto hanno inciso nel processo decisionale interno della Commissione: il pacchetto «Conciliazione» (COM(2008) 636 e COM(2008) 637) (per rendere certe misure proporzionate agli obiettivi e visto che i risultati iniziali della valutazione d'impatto hanno mostrato che i costi d'attuazione sarebbero stati considerevoli per vari Stati membri, la Commissione ha proposto agli Stati membri un'applicazione facoltativa di alcune misure); le aliquote IVA ridotte per i servizi locali (COM(2008) 428) (nella proposta della Commissione di ridurre le aliquote IVA per i servizi locali ad alta intensità di lavoro, è stata apportata una riduzione del livello di intervento dell'Unione europea introducendo una maggiore flessibilità per gli Stati membri nel fissare le aliquote per i servizi per i quali la dimensione del mercato interno è trascurabile); la Direttiva sulla parità di trattamento al di fuori del mondo del lavoro (COM(2008) 426) (rispondendo alle preoccupazioni relative ai costi sproporzionati che le misure relative alla disabilità comporterebbero per le imprese, la Commissione ha fondato la proposta sul concetto di soluzione ragionevole, spiegando in che modo ciò è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità); la Raccomandazione del Consiglio sulle questioni legate alla droga nelle prigioni (dalla valutazione d'impatto è emerso un problema di proporzionalità, tenuto conto dell'ampiezza limitata del problema, e tali preoccupazioni sono state una delle ragioni per cui la Commissione non ha portato avanti l'iniziativa).

Il relatore segnala, quindi, che a partire dalla comunicazione «Un'agenda dei cittadini per un'Europa dei risultati» (COM(2006) 211) del 10 maggio 2006, la Commissione ha annunciato il proprio proposito di porre in essere un meccanismo innovante di dialogo con i parlamenti nazionali. Dal settembre 2006 ha iniziato a trasmettere loro le nuove proposte legislative e i documenti di consultazione elaborati, e ha predisposto le proprie procedure interne per rispondere alle opinioni espresse dai parlamenti nazionali.

La Commissione rileva come il numero di pareri ricevuti sia raddoppiato ogni anno: da 53 nel 2006 a 115 nel 2007, per passare a 200 nel 2008. Benché la portata di tale scambio non riguardi solo la sussidiarietà e la proporzionalità, i parlamenti nazionali hanno spesso sollevato questi argomenti. La Commissione cita in proposito la proposta sui diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2008) 414), la proposta relativa alla Società privata europea (COM(2008) 396), la comunicazione «Small Business Act» per l'Europa (COM(2008) 394).

La Commissione ha anche presentato, il 7 luglio 2009, il «Rapporto annuale 2008 sulle relazioni fra la Commissione europea e i parlamenti nazionali» (COM(2009) 343), dove ancora una volta mette in evidenza l'impegno a proseguire un dialogo e una collaborazione approfonditi con i parlamenti nazionali.

Nel 2008 la Conferenza delle commissioni per gli affari europei e comunitari dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) ha condotto due nuove serie di lavori sulla sussidiarietà volti a simulare le procedure proposte nel trattato di Lisbona. Nell'ambito di tali lavori la Commissione ha ricevuto 27 pareri: 12 pareri sulla decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2007) 350), per la quale solo la House of Commons del Regno Unito ha formulato un parere negativo quanto al rispetto della sussidiarietà; 15 pareri sulla proposta di direttiva sulla parità di trattamento al di fuori del mondo del lavoro (COM(2008) 426), per cui l'unico parere negativo è stato espresso dal Senato ceco.

Il relatore tiene a ricordare che la Commissione ha più volte sottolineato come l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità causi spesso divergenze di vedute in sede di Consiglio.

L'acceso dibattito sulla direttiva che istituisce un quadro per la protezione del suolo (COM(2006) 232) non ha consentito di raggiungere un accordo politico. Una delle disposizioni della proposta di direttiva relativa agli obblighi di pubblicazione e di traduzione di taluni tipi di società (COM(2008) 194) prevede che gli atti delle società non debbano più essere pubblicati su supporto cartaceo bensì su una piattaforma elettronica centrale, ma alcuni Stati membri, che formano una minoranza di blocco, vuole mantenere l'obbligo di pubblicazione sulla stampa nazionale o locale a spese della società. Per quanto riguarda la direttiva sulla parità di trattamento al di fuori del mondo del lavoro (COM(2009) 426), la Germania, l'Irlanda e il Senato ceco si sono opposti per ragioni di sussidiarietà, mentre i Paesi Bassi e l'Italia ritengono che la proposta non sia conforme al principio di proporzionalità visti i costi amministrativi e finanziari che comporta. Alcuni Stati membri (in particolare i Paesi Bassi) ritengono che la proposta di direttiva sulla protezione delle lavoratrici gestanti (COM(2008) 637) non sia conforme al principio di sussidiarietà. Sulla proposta della Commissione relativa alle aliquote IVA ridotte (COM(2008) 428), un elemento di compromesso proposto dalla Presidenza francese non è stato inserito nell'accordo politico del 10 marzo 2009, per le obiezioni sollevate da uno Stato membro relativamente al principio di sussidiarietà.

Al Parlamento europeo sembra esistere un più ampio consenso sulla necessità e sul valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea. Nel 2008 il Parlamento europeo ha, infatti, adottato due risoluzioni che trattano in modo piuttosto approfondito i principi di sussidiarietà e di proporzionalità: una risoluzione, del 21 ottobre 2008, a seguito della relazione della Commissione «Legiferare meglio 2006» (applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità), che riguardava il nuovo ruolo svolto dai parlamenti nazionali nel controllo della sussidiarietà; una seconda ri-

soluzione, del 9 luglio 2008, imperniata sulle questioni di sussidiarietà come risposta al Libro verde della Commissione «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» .

Nel 2008, secondo anno di funzionamento della rete di monitoraggio della sussidiarietà del Comitato delle regioni, hanno avuto luogo tre consultazioni. La rete opera tramite un sito web interattivo ed è destinata principalmente alle istituzioni governative e parlamentari che rappresentano le regioni e le città d'Europa. Sono invitati a parteciparvi anche i parlamenti nazionali.

La Commissione segnala che il 13 febbraio 2008 la High Court of Justice (England & Wales) ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia europea in merito al regolamento sul *roaming*. Oltre a porre una domanda sul fondamento normativo, la High Court ha chiesto alla Corte di giustizia europea, che dovrebbe pronunciarsi entro il 2010, se il regolamento è invalido «per il fatto che l'imposizione di tariffe massime di *roaming* al dettaglio violerebbe il principio di proporzionalità e/o il principio di sussidiarietà».

Non può essere sottaciuto, continua il relatore, che il trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, introduce alcune importanti modifiche relative al controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nell'esame dei progetti normativi dell'Unione europea. La stessa relazione sottolinea come il protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al nuovo trattato, prevedano un sistema rafforzato che permetterà ai parlamenti nazionali di esprimere il proprio punto di vista sul rispetto del principio di sussidiarietà.

L'articolo 5 del nuovo trattato sull'Unione europea (TUE) mantiene la definizione di sussidiarietà come principio in base al quale l'Unione europea (che, conferitale ormai una personalità giuridica unica, «sostituisce e succede alla Comunità europea»), nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, interviene «soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere raggiunti sufficientemente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione». Per proporzionalità si intende il principio in virtù del quale «il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati».

Entrambi i principi continueranno a essere applicati secondo le modalità definite dal protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali e dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, come modificati dal trattato di Lisbona.

Il protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali prevede che questi ultimi possano formulare sui progetti di atti legislativi un parere motivato in merito alla conformità al principio di sussidiarietà (il cosiddetto *early warning*). Il tempo a loro disposizione, dalla data di trasmissione nelle lingue

ufficiali dell'Unione, sarà di otto settimane, che vengono a sostituire le sei finora previste.

Il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definisce la procedura di controllo prevedendo che la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, riesaminino il progetto qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali («cartellino giallo»). A ciascun parlamento sono attribuiti due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In caso di sistemi parlamentari nazionali bicamerali, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria (che consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione, con delibera a maggioranza dei voti espressi per il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per il Consiglio), qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la Commissione deve riesaminarla.

Se al termine di tale riesame la Commissione decide di mantenere la proposta, deve inviare un parere motivato al Parlamento europeo e al Consiglio («cartellino arancione»), che possono definitivamente bloccare la proposta qualora, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, ritengono non sia compatibile con il principio di sussidiarietà.

Il trattato stabilisce inoltre che i parlamenti nazionali (o anche una sola camera) possano richiedere ai rispettivi governi, che ne hanno l'obbligo, di impugnare gli atti legislativi per violazione del principio di sussidiarietà. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, mediante un atto legislativo, su tali ricorsi.

Il relatore richiama, quindi, l'articolo 5 paragrafo 2 del nuovo Trattato, il quale ribadisce che, in virtù del principio di attribuzione, l'Unione europea agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Il principio di sussidiarietà non può essere quindi utilizzato per estendere le competenze dell'Unione in materie non previste dai trattati. Allo scopo, infatti, si deve applicare l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo il quale, se un'azione appare necessaria per realizzare gli obiettivi stabiliti dai trattati, senza che questi abbiano previsto i poteri d'azione da parte dell'Unione, il Consiglio può deliberare all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo (a differenza della vigente versione dello stesso articolo del TCE, che prevede la sola consultazione del Parlamento europeo). La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà, è tenuta a richiamare l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate su questo articolo.

Conclude la sua relazione sottoponendo ai commissari alcune ulteriori problematiche di particolare importanza.

In primo luogo, con il Trattato di Lisbona i parlamenti nazionali sono chiamati a valutare il rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle proposte della Commissione. Senonché, come già evidenziate in precedenza, sembrano sussistere non poche ambiguità nella considerazione di tale principio, ambiguità peraltro contenute nello stesso Trattato di Lisbona.

Se si fa riferimento all'art. 3 del protocollo n. 1, sul ruolo dei parlamenti nazionali, e all'art. 6 del Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, infatti, sembra che il controllo dei parlamenti nazionali vada fatto solamente sul principio di sussidiarietà.

Se, invece, si fa riferimento al titolo del Protocollo n. 2, appunto rubricato sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ma anche all'art. 5 del Protocollo n. 2, sembrerebbe che il controllo vada effettuato anche sul principio di proporzionalità. Più in particolare, l'art. 5 citato dispone che «i progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e proporzionalità» e che «ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentono di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità». Tale articolo 5, nella parte finale, fa inoltre riferimento al fatto che i progetti di atti legislativi devono tenere conto del fatto che gli oneri amministrativi che ricadono sui vari soggetti interessati dall'applicazione della normativa europea siano «il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da perseguire». È evidente il riferimento al principio di proporzionalità.

È possibile, quindi, affermare, secondo il relatore, che la produzione di un effetto giuridico da parte dai pareri dei parlamenti – e cioè la produzione dell'effetto sospensivo o di blocco delle procedure legislative europee al raggiungimento delle soglie previste – si abbia solo se venga ravvisata una violazione del principio di sussidiarietà, e non, invece, qualora venga ravvisata una violazione del principio di proporzionalità, pur essendo ormai assodato che, a livello normativo, il principio di sussidiarietà è quasi sempre accompagnato dal principio di proporzionalità, e, a livello di fatto, è molto difficile distinguerli.

Il relatore ravvisa un analogo genere di perplessità con riferimento al controllo della base giuridica di un progetto di atto legislativo dell'Unione, ovvero del titolo di competenza dell'Unione europea a legiferare in una determinata materia, in merito al quale, il Trattato di Lisbona non sembra configurare un potere dei Parlamenti di sindacare la base giuridica di un atto.

A suo avviso, appare, pertanto, preliminare verificare quale sia il settore in cui la proposta legislativa dell'Unione va ad inserirsi prima di sindacare il rispetto del principio di sussidiarietà, non potendo dare per scontato che la base giuridica prescelta dalla Commissione sia sempre corretta. Basti considerare, al riguardo, la proposta di regolamento sulle successioni transfrontaliere, sulla quale il Senato italiano, pur non ravvisando viola-

zioni del principio di sussidiarietà e proporzionalità, ha sicuramente ravvisato una parziale carenza di base giuridica, in quanto l'istituto della «legittima» è stato trattato con procedura di codecisione invece che con procedura all'unanimità, come sarebbe stato corretto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) coglie l'occasione della valutazione dell'eccellente rapporto illustrato dal relatore Boschetto per dare conto di come la Sottocommissione pareri (fase ascendente) abbia, nella sua seduta odierna, assunto la determinazione di esaminare, in maniera capillare e sistematica, tutti gli atti legislativi comunitari che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e con il conseguente avvio della procedura di *early warning*, saranno assegnati alla 14<sup>a</sup> Commissione.

Al riguardo, informa che sono state individuate due modalità di esame dei suddetti atti – opzioni, peraltro, non alternative tra di loro – ovvero provvedere al vaglio, in sede plenaria, delle proposte comunitarie che presentano ragioni peculiari di interesse per la Commissione, e, in sede di Sottocommissione pareri, procedere all'espressione di pareri *standard* – una sorta di «bollinatura» dei criteri di sussidiarietà e proporzionalità – per i progetti legislativi di minor rilievo (c.d. *bagatelles*).

La senatrice MARINARO (*PD*) si compiace della circostanza che – proprio grazie all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona – i temi del controllo di sussidiarietà e proporzionalità, che una volta erano confinati esclusivamente al dibattito tra gli addetti ai lavori, sono diventati centrali nell'attività e nell'agenda politica dei Parlamenti nazionali.

Proprio in virtù di tale evento, si ritiene ancora più convinta della necessità di addivenire ad un rafforzamento delle potestà della Commissione delle Politiche dell'Unione europea anche nella c.d. «fase discendente», poiché, a suo avviso, anche nel cruciale momento del recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento interno, è indispensabile tenere in debito conto della compatibilità con i due citati principi.

La PRESIDENTE, nel rinviare il seguito della discussione generale sul provvedimento in titolo, chiede, contestualmente, al relatore di mettere a punto uno schema di risoluzione da sottoporre all'attenzione dei commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) richiama l'attenzione sul fatto che la Commissione Politiche dell'Unione europea non abbia potuto esaminare, in sede primaria, l'atto del Governo n. 169, recante attuazione

della direttiva 2007/65/CE riguardante l'esercizio delle attività televisive, direttiva contenuta nella legge comunitaria 2008, esaminata, in sede referente, dalla stessa 14<sup>a</sup> Commissione.

A suo avviso, appare censurabile, sia dal punto di vista giuridico che logico, che la Commissione permanente che ha conferito la delega al Governo per l'attuazione di un determinato testo normativo comunitario, non abbia, successivamente, la competenza primaria nella formulazione del parere al Governo sul relativo decreto di recepimento.

La PRESIDENTE, nel concordare in pieno con tale rilievo, fa presente che del superamento di tale incoerenza si sta attualmente discutendo nell'ambito del Comitato ristretto istituito dal Presidente del Senato per adeguare il Regolamento di questo ramo del Parlamento ai nuovi compiti previsti dal Trattato di Lisbona.

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE DEI PRESIDENTI COSAC TENUTASI A MADRID IL 5 FEBBRAIO 2010*

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dei Presidenti della COSAC (Conferenza degli Organismi specializzati negli Affari comunitari), tenutasi a Madrid, il 5 febbraio 2010, con lo scopo precipuo di preparare la prossima riunione plenaria della stessa COSAC, che avrà luogo, sempre nella capitale spagnola, dal 30 maggio al 1° giugno 2010.

Durante la trattazione delle questioni di natura procedurale, si è svolto uno scambio di opinioni che ha registrato alcuni interventi di rilievo, tra i quali occorre annoverare i seguenti: Michael Connarty, Presidente della competente Commissione della Camera dei Comuni inglese, ha posto il problema della differenziazione, ai fini dello scrutinio di sussidiarietà, tra il concetto di «atto legislativo» e la nozione di «procedimento legislativo speciale», argomentando come, secondo l'interpretazione del Governo del Regno Unito, non tutti gli atti di cui all'articolo 289 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono vantare il rango di veri e propri atti legislativi; Enrico Farinone, vice Presidente della Commissione per le Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, ha ribadito il punto di vista secondo cui bisogna continuare a considerare la COSAC come un *forum* dove è possibile, per i rappresentanti dei Parlamenti nazionali, procedere allo scambio di informazioni e di *best practices*, reputando, per molti aspetti, non più opportuno l'esercizio collettivo del controllo dei criteri di sussidiarietà e proporzionalità finora svolto nel suo ambito; Pierre Lequiller, Presidente della Commissione Affari europei dell'Assemblea nazionale francese, ha esortato i parlamentari a realizzare un vaglio degli atti comunitari basato anche sul merito delle stesse proposte, e, quindi, non solo sui profili della sussidiarietà e della proporzionalità.

I Presidenti hanno, quindi, ascoltato la relazione imperniata sullo stato di crisi economica del continente europeo, svolta dal Segretario di

Stato per le Finanze e il Bilancio del Regno di Spagna, Carlos Ocaña Pérez de Tudela, cui ha fatto seguito un dibattito, che ha visto intervenire la stessa presidente BOLDI, la quale – alla luce dell’esperienza italiana, caratterizzata, come è noto, da un tessuto produttivo in cui operano prevalentemente i piccoli e medi imprenditori – ha paventato il rischio che si pervenga, anche in seguito alla definizione degli accordi cosiddetti «Basi-*lea 3*», a misure ulteriormente restrittive del credito destinato in particolare alle PMI, ovvero nei confronti di quei soggetti economici che hanno finora dimostrato maggiore resilienza agli effetti negativi della crisi. La Presidente ha, inoltre, chiesto se non siano maturi i tempi per una più ponderata riflessione sulle modalità di applicazione del Patto di stabilità e di crescita.

In sede di replica, il Segretario di Stato, dopo aver riconosciuto l’esistenza di un drammatico problema di liquidità che interessa, soprattutto, le piccole e medie imprese, ha tenuto a precisare che, presso le istituzioni finanziarie comunitarie, non è in discussione il principio dell’applicazione flessibile del Patto di stabilità. Ciononostante, a suo avviso, tale flessibilità non deve essere intesa come una sorta di abbandono della disciplina di bilancio, che rappresenta l’autentica fonte di credibilità e il vero punto di forza dell’Unione rispetto alla *business community* mondiale.

Successivamente, si è rivolto ai rappresentanti parlamentari apicali della Conferenza, il Ministro degli esteri del Regno di Spagna, Miguel Angel Moratinos Cuyaubé, il quale ha illustrato i punti salienti del programma di lavoro della Presidenza di turno spagnola. Nella discussione seguita a tale intervento, ha preso la parola l’onorevole Farinone, il quale ha, tra l’altro, evidenziato come l’Unione europea sia stata in grado di mostrare autorevolezza e peso nello scacchiere internazionale quando ha saputo agire come entità unica e non molteplice.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 171

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, in attuazione alla delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008;

ricordato che la direttiva 2006/123/CE ha lo scopo di eliminare le barriere legislative e amministrative che ostacolano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi negli Stati dell'Unione, di abolire le restrizioni alla fornitura di servizi transfrontalieri e di garantire maggiore protezione degli interessi dei consumatori attraverso una maggiore trasparenza e un maggiore accesso all'informazione, nonché di stabilire l'obbligo giuridico per le Amministrazioni degli Stati membri di cooperare e di fornirsi assistenza e informazione reciproca, anche mediante l'uso di sistemi elettronici;

considerato che la direttiva 2006/123/CE è stata approvata dalle Istituzioni europee, in seguito a un acceso dibattito che ha portato a una profonda revisione della prima proposta – la cosiddetta «direttiva Bolkestein» – per evitare i paventati rischi di «dumping sociale» e limitando considerevolmente il suo campo di applicazione;

ricordato, in questo senso, che la direttiva 2006/123/CE consente allo Stato membro ospitante di applicare, ai servizi prestati sul proprio territorio da parte di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, restrizioni per motivi legati all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla sanità pubblica, alla tutela dell'ambiente, nonché requisiti concernenti le condizioni di lavoro e la sicurezza sociale, e che la stessa direttiva esclude dal proprio campo di applicazione una serie di servizi, tra cui le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, i servizi di interesse economico generale esercitati in regime di esclusiva, i servizi sociali, i servizi finanziari, i servizi di comunicazione elettronica (a cui si applicano comunque le norme sulla semplificazione amministrativa e sulla tutela degli utenti), i servizi di trasporto, i servizi di somministrazione di lavoratori (lavoro interinale), i servizi sanitari e farmaceutici a scopo terapeutico, i servizi audiovisivi e radiofonici, le attività di gioco d'azzardo, i servizi privati di sicurezza, e i servizi forniti dai notai. La direttiva inoltre esclude dalla libera prestazione di servizi numerosi servizi di interesse economico generale tra cui: servizi postali, energia elettrica, gas, servizi idrici, smaltimento dei rifiuti, attività di recupero crediti, questioni relative al distacco

dei lavoratori, al riconoscimento delle qualifiche e al coordinamento dei servizi di sicurezza sociale;

ricordato, inoltre, che la direttiva, all'articolo 1, paragrafo 3, espressamente «lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti»;

ritenuto che lo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo in seguito a un approfondito ed esteso esame preliminare delle procedure e delle formalità relative alle diverse attività che ricadono nel campo di applicazione della direttiva, svolto dalle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, con il contributo delle associazioni di categoria, rechi disposizioni idonee a dare attuazione alla direttiva 2006/123/CE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. L'articolo 17 dello schema di decreto legislativo, che disciplina i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni, reca disposizioni non del tutto coerenti con l'articolo 14 dello stesso schema, in quanto prevede che il procedimento autorizzatorio, che normalmente è quello della DIA a efficacia differita, ovvero quello del silenzio-assenso (comma 1), possa anche richiedere l'adozione di un provvedimento espresso «qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale» (comma 2), lasciando così ad intendere che per la Dia e il silenzio assenso tale motivo di interesse generale non debba sussistere, mentre l'articolo 14 chiaramente dispone che tale giustificazione debba sussistere per tutti i regimi autorizzatori, così come previsto dall'articolo 9 della direttiva;

2. L'articolo 21 dello schema di decreto legislativo individua al comma 1 quei requisiti la cui previsione, da parte della disciplina della libera prestazione dei servizi, è da considerarsi del tutto vietata, in attuazione del paragrafo 2 dell'articolo 16 della direttiva. Tuttavia, il successivo comma 3 ne prevede la possibilità di deroga, in caso di motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente. Tale deroga non è prevista dalla direttiva e risulta pertanto incompatibile con la normativa europea. Il paragrafo 3 dell'articolo 16 della direttiva, infatti, si riferisce ai requisiti relativi alla prestazione stessa, che sono del tutto diversi dai «pre-requisiti» relativi alla libera circolazione e quindi all'accesso al mercato dei servizi, previsti dai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo 16. Per questi motivi si ritiene necessario riformulare la deroga di cui al comma 2 dell'articolo 21 in modo più aderente al predetto articolo 16, paragrafo 3, della direttiva.

3. In relazione ai criteri di delega contenuti nell'articolo 41 della legge comunitaria 2008, lo schema di decreto legislativo non reca misure dirette ad eseguire il criterio di cui alla lettera b), ovvero quello di «promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in

particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche». Tale criterio risponde, inoltre, a un preciso obbligo comunitario contenuto nell'articolo 37 della direttiva, in base al quale «gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario», e «provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica». Si ritiene pertanto necessario l'inserimento di apposite disposizioni attuative dei predetti obblighi, anche al fine di evitare il rischio dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

4. In relazione ai criteri di delega contenuti nell'articolo 41 della legge comunitaria 2008, la lettera e) del comma 1, prescrive che il decreto legislativo rechi anche un elenco di tutti i servizi sottoposti ad autorizzazione, che tuttavia non risulta allegato allo schema di decreto legislativo. Si ritiene pertanto opportuno che tale elenco sia elaborato e allegato allo schema di decreto legislativo.

5. In relazione all'articolo 71 dello schema di decreto legislativo, concernente il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, valutino le Commissioni di merito l'opportunità – segnalata anche dall'indagine conoscitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 23 settembre 2009 – di esplicitare il principio di identità delle condizioni economiche praticate dagli editori ai rivenditori, di cui all'articolo 5, lettera b), del decreto legislativo n. 170 del 2001, in base al quale «le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita», con un espresso riferimento alla possibilità di differenziare i margini di remunerazione dei rivenditori, sulla base di parametri oggettivi che tengano conto: del livello di specializzazione del rivenditore; della qualità del servizio offerto dal rivenditore; della possibilità per il distributore locale di applicare al rivenditore un corrispettivo per il trasporto (carriage service charge), variabile a seconda del volume di giornali acquistati dal punto vendita; della possibilità di stabilire un fatturato minimo del rivenditore sul quale il distributore si impegni a rifornire il punto vendita.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 10 febbraio 2010

*Presidenza del Presidente*  
Davide CAPARINI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Nuovo Testo unificato C. 1079 e abb.) Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale**

(Parere alla XI Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere contrario)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, recante norme volte al riconoscimento ed alla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Rileva che l'articolo 1 attribuisce una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a riconoscere e disciplinare il diritto dei lavoratori, anche inoccupati, e dei disabili, all'apprendimento e alla formazione. Osserva che sulla base dei principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega, i decreti delegati dovranno, in particolare, affermare il diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale mediante la promozione di tirocini formativi in Italia e all'estero ed il coordinamento delle banche dati predisposte; definire gli *standard* di prestazione che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi attraverso i quali i cittadini possono esercitare il proprio diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, riconoscendo alle regioni il compito di disciplinare tali servizi in relazione alle esigenze delle rispettive aree territoriali; coordinare i piani formativi aziendali, finanziati con risorse pubbliche, con le indicazioni della relativa programmazione provinciale e regionale, ove definita. Ulteriori criteri direttivi, sottolinea, impongono di dare centralità al valore educativo e formativo di tutte le esperienze di lavoro attraverso una sostanziale integrazione tra i sistemi

educativi e formativi e il mercato del lavoro, valorizzando modelli di apprendimento in assetto lavorativo, come il contratto di apprendistato, nonché di incentivare lo strumento della formazione professionale, con particolare attenzione al settore dei mestieri d'arte, e sperimentare iniziative di formazione professionale e di apprendimento a favore dei lavoratori stagionali e intermittenti. Si sofferma quindi sui principi e criteri direttivi volti ad istituire un Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua, in grado di definire gli obiettivi del sistema nazionale di formazione professionale continua e di acquisire i piani di attività che ciascuna regione predispone per il conseguimento di tali obiettivi. Riferisce che l'articolo 2 definisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi siano deliberati dal Consiglio dei Ministri sentita la Conferenza unificata e successivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nel rilevare che sulle materie oggetto del provvedimento sussiste una competenza legislativa esclusiva delle regioni, formula una proposta di parere contrario (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) si associa alla proposta di parere contrario del relatore. Evidenzia la competenza legislativa regionale sui contenuti del testo in esame e ravvisa l'inopportunità di dar corso ad un provvedimento che incide fortemente sulle competenze regionali e sul quale non si è preliminarmente pronunciata la Conferenza unificata.

Il senatore Claudio MOLINARI (*PD*) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(S. 1167-B Governo) *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro***, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (*PdL*), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, su cui la Commissione ha espresso parere il 1° ottobre 2008 alla XI Commissione della Camera, il 18 novembre 2008 alle commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato ed il 19 gennaio scorso nuovamente alla XI Commissione della Camera. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala l'articolo 2 che, al comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti

alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dai rispettivi Ministeri di riferimento; osserva che il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi sono emanati previo parere della Conferenza unificata. Si sofferma quindi sull'articolo 46, che riapre i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247: in particolare, esse riguardano la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali; il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato; la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile; fa notare che l'emanazione dei decreti legislativi deve avvenire in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Sottolinea che l'articolo 48 reca modifiche alla disciplina relativa alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003; osserva che il comma 8 prevede che l'obbligo di istruzione, fissato a dieci anni dal comma 622 dell'articolo 1 della Legge finanziaria per il 2007, possa essere assolto anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, previa intesa fra le regioni, il Ministero del lavoro, il Ministero dell'istruzione, sentite le parti sociali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*), pur avanzando riserve in merito alle previsioni relative ai percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, anche in ragione della competenza regionale in materia di apprendistato, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(S. 1460 e abb.) Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero**  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Nicolò Cristaldi, illustra i contenuti del provvedimento in esame, teso a predisporre una riforma organica degli organismi di rappresentanza locale degli italiani residenti all'estero, ovvero dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). Sottolinea che la riforma chiarisce i rapporti tra i COMITES e le strutture consolari all'estero e favorisce il coordinamento dell'operato dei COMITES e di quello del CGIE. Fa notare che il provvedimento riduce la quota dei membri di nomina governativa ai soli esponenti portatori di specifiche competenze e introduce la partecipazione degli assessori re-

gionali con delega all'emigrazione, o dei presidenti delle regioni ove non vi sia un assessore con tale delega, e dei presidenti delle province autonome o di loro delegati. In particolare, rileva, l'articolo 25 dispone che fanno parte di diritto del Consiglio generale degli italiani all'estero, tra gli altri, i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.). Osserva che il Consiglio collabora a realizzare il coordinamento delle politiche promosse dalle Regioni in favore delle comunità italiane all'estero.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale**

(Nuovo Testo unificato C. 1079 e abb.)

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 1079 e abb, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale;

valutato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di «formazione professionale», che ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, afferisce alla competenza legislativa esclusiva delle regioni;

evidenziato che la delega recata dal provvedimento richiede che siano definiti gli *standard* di prestazione che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi attraverso i quali i cittadini possono esercitare il proprio diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, riconoscendo alle regioni il compito di disciplinare tali servizi in relazione alle esigenze delle rispettive aree territoriali;

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

**Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro**

(S. 1167-B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1167-B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera, in corso di esame presso le commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, su cui la Commissione ha espresso parere il 1<sup>o</sup> ottobre 2008 alla XI Commissione della Camera, il 18 novembre 2008 alle commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato ed il 27 gennaio 2010 nuovamente alla XI Commissione della Camera.

considerato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di benefici previdenziali, di rapporto di lavoro e di disciplina processuale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *o*) (previdenza sociale), lettera *g*) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e lettera *l*) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale) della Costituzione;

evidenziato che le disposizioni relative al personale delle regioni e degli enti locali le relative previsioni si delineano quali norme di principio cui le regioni sono tenute a conformare la concorrente potestà legislativa loro riservata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che i decreti legislativi di attuazione della delega siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) valuti altresì la Commissione l'opportunità di prevedere un pieno coinvolgimento delle autonomie locali nell'attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali, incentivi, agevolazioni e politiche di sostegno al lavoro, nonché in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 8, relative alla possibilità che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche mediante appositi percorsi di apprendistato.

ALLEGATO 3

**Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero**

(Testo unificato S. 1460 e abb.)

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge S.1460 e abb., in corso di esame presso la 3<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero;

rilevato il contenuto dell'articolato, che regola la disciplina degli organismi di rappresentanza locale degli italiani residenti all'estero, ovvero dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE);

preso atto delle previsioni che inseriscono, tra i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero, i Presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.);

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 10 febbraio 2010

*Presidenza del Presidente*  
ZAVOLI

**UFFICIO DI PRESIDENZA**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 15,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 10 febbraio 2010

*Presidenza del presidente*  
Giorgio JANNONE

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali:**

**Audizione del Presidente della Fondazione ONAOSI, dott. Aristide Paci e del Direttore Generale, dott. Trento Piscini**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte poi che il Presidente ed il Direttore generale dell'ONAOSI sono accompagnati dal dottor Graziano Conti, membro del Consiglio di Amministrazione e dal dottor Giuseppe Nardi, funzionario della Fondazione.

Il dottor Aristide PACI, *presidente della Fondazione ONAOSI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il senatore, Elio LANNUTTI (*IdV*) e i deputati Giorgio JANNONE, *presidente* e Nedo Lorenzo POLI (*UdC*).

Replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione il dottor Aristide PACI, *presidente della Fondazione ONAOSI*, il dottor Trento PISCINI, *direttore generale*, il dottor Graziano CONTI, *membro del C.d.A.* e il dottor Giuseppe NARDI, *funzionario*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, dispone che la documentazione prodotta dagli auditi sia pubblicata in allegato nel resoconto stenografico della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 10 febbraio 2010

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,25.

*Presidenza del Presidente*  
Margherita BONIVER

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 19 gennaio 2010, ha convenuto che il Comitato si avvalga, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione, e limitatamente alla sua nuova durata, prorogata al 31 dicembre 2010, del dott. Giuseppe Stano, esperto di studi strategici e di questioni transatlantiche, nonché membro dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) e della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), quale consulente con incarico a tempo parziale non retribuito.

I Presidenti delle Camere hanno autorizzato la predetta consulenza con le descritte modalità.

Il Comitato delibera di avvalersi della citata consulenza secondo le modalità comunicate dal Presidente.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 10 febbraio 2010

*Presidenza del Presidente*  
Gaetano PECORELLA

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 10 febbraio 2010

**60ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINO**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La Commissione conferma la decisione precedentemente assunta di svolgere i lavori dell'inchiesta all'ordine del giorno in seduta segreta.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice BIONDELLI segnala alcuni casi, giunti alla sua attenzione, di presunta carenza assistenziale a malati che versano in condizioni di grave disabilità, nell'ambito delle regioni Piemonte, Veneto e Lombardia. Saggiunge che a suo avviso è necessario prendere in considerazione l'avvio di una specifica inchiesta su tali problematiche.

La senatrice BIANCONI si associa all'auspicio, chiedendo al Presidente che di tale questione sia investito l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Il PRESIDENTE, nel condividere la preoccupazione per tali problematiche, si riserva di sottoporre quanto prima la questione all'Ufficio di Presidenza.

**Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: seguito dell'audizione del professor Vincenzo Pascali e del professor Rodolfo Proietti**

*I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,30.*

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 10 febbraio 2010

**44ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOFANI

*indi della Vicepresidente*  
COLLI

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini e maresciallo capo Giovanni Maceroni.*

*Intervengono, in rappresentanza dell'INAIL, i dottori Marco Fabio SARTORI, Presidente-Commissario straordinario, Giuseppe LUCIBELLO, Direttore generale, Giuliana LEDOVI, capo ufficio stampa.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

**Audizione del Presidente dell'INAIL**

Il presidente TOFANI introduce l'audizione in titolo, che segue quella del Presidente dell'IPSEMA dello scorso 19 gennaio ed è relativa alla questione della salute e sicurezza sul lavoro nelle attività portuali.

In tale ambiente, ad lato rischio di incidenti, la Commissione ha rilevato una serie di criticità, anche perché in esso interagiscono – specie nelle operazioni intorno alle navi ormeggiate – sia lavoratori imbarcati (assicurati dall'IPSEMA) che di terra (assicurati dall'INAIL): tale duplice competenza richiede quindi uno sforzo superiore di coordinamento e di sinergia tra i due enti sul fronte della prevenzione e della formazione.

Il dottor SARTORI illustra il complesso sistema di ripartizione delle competenze in materia di sicurezza sul lavoro nelle attività portuali, che vede la presenza nella fase di formazione e prevenzione dell'IPSEMA, dell'INAIL e dell'ISPESL, così come nei controlli operano anche autorità portuali, capitanerie di porto e aziende sanitarie locali.

I dati degli ultimi anni segnalano nel settore, tra i lavoratori iscritti all'INAIL, un numero di infortuni decrescente, sia in termini generali che per i casi mortali. IPSEMA e INAIL, pur nella loro autonomia organizzativa, collaborano da tempo per la prevenzione e la formazione: conferma tuttavia la piena disponibilità dell'INAIL ad avviare ulteriori sinergie, pur considerando le limitate risorse umane dell'Istituto. Per superare definitivamente la frammentazione delle competenze nei vari settori, però, occorrerebbe dare vita ad un vero e proprio «polo salute e sicurezza» fra tutti gli enti preposti.

Il senatore NEROZZI (PD), pur condividendo la necessità di interventi di carattere più generale nel campo della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sottolinea che nelle attività portuali occorre introdurre un unico tipo di formazione sia per i lavoratori marittimi che per quelli di terra, anche per superare problemi di comunicazione e di differenti abitudini che sono alla base di molti incidenti.

Il senatore DE LUCA (PD) chiede informazioni sull'andamento complessivo degli infortuni sul lavoro nel 2009, anche al fine di verificare l'efficacia delle politiche di contrasto e prevenzione messe in atto.

Il dottor SARTORI conviene sulla necessità di unificazione dei modelli di formazione per tutti i lavoratori dei porti. In merito al fenomeno complessivo degli incidenti sul lavoro, premesso che i dati definitivi del 2009 non sono ancora disponibili, sembra comunque confermata una riduzione sensibile dei casi, anche mortali: mentre una metà di tale riduzione deriva dal *trend* decrescente degli ultimi anni, la parte rimanente è però ascrivibile alla forte diminuzione del numero degli occupati legata alla recente crisi economica.

Intervengono quindi per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni il senatore NEROZZI (PD) e la presidente COLLI, ai quali replica il dottor SARTORI.

La PRESIDENTE ringrazia infine il dottor Sartori per il suo prezioso contributo e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## COMMISSIONE STRAORDINARIA

### **per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati**

Mercoledì 10 febbraio 2010

**21ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DIVINA

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Franco Ferrari Aggradi, presidente dell'Associazione Nazionale Commercio Prodotti e Servizi Energetici – Assopetroli, accompagnato dal dottor Sergio Salsi, vice presidente vicario, dal dottor Biagio Costantini, segretario generale e dall'avvocato Francesca Stifano, responsabile delle relazioni istituzionali.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Commercio Prodotti e Servizi Energetici - Assopetroli**

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il presidente DIVINA introduce i temi oggetto dell'odierna procedura informativa.

Il dottor FERRARI AGGRADI sottolinea in via preliminare che il settore della distribuzione dei carburanti è altamente competitivo e concorrenziale, alla luce della libertà di approvvigionamento, di stoccaggio e di distribuzione che caratterizza il modello italiano.

Si sofferma quindi sulla rete distributiva, a proposito della quale pone in risalto l'elevato numero di impianti (pari a 24 mila) attualmente presenti sul territorio nazionale, con una diffusione capillare che non trova riscontro in nessun altro Paese europeo. Precisa in secondo luogo che i punti vendita offrono al consumatore la possibilità di scelta tra l'erogazione del carburante in modalità «servito» e quella denominata *self service*, al contrario di quanto accade negli altri Paesi europei, in cui è possibile fare ricorso unicamente alla modalità di rifornimento in *self service*.

Dopo aver fatto presente che le pompe bianche rappresentano già oggi una quota del 6 per cento del mercato nazionale, e che, grazie alle loro modalità organizzative e distributive, esse consentono ai consumatori un risparmio sul prezzo del carburante che si colloca tra i 6 e i 10 centesimi, dà conto delle formule contrattuali con cui si procede alla gestione e al funzionamento degli impianti di distribuzione, specificando che sono attualmente consentite due opzioni, la prima delle quali è la gestione diretta da parte del proprietario dell'impianto, mentre la seconda consiste nell'affidamento della struttura in comodato gratuito a un gestore, con vincolo di esclusiva per il rifornimento del carburante. Rimarca in proposito che all'estero sono viceversa diffusi sistemi contrattuali più flessibili in termini di organizzazione dell'impianto, con il ricorso alla cosiddetta «commissio-naria», nella quale il gestore percepisce una commissione commisurata alle vendite effettuate e il titolare dell'autorizzazione mantiene la proprietà del prodotto venduto.

Successivamente formula alcune proposte volte a favorire la riduzione del cosiddetto «stacco Italia», attualmente quantificabile in 3,6 centesimi di euro per litro. In primo luogo, occorre a suo parere modificare i criteri di rilevazione del prezzo dei carburanti in Italia, sul quale agisce l'incidenza della modalità di erogazione «servito», che non è invece presente nei valori di riferimento degli altri Paesi europei.

Indi si sofferma sulla riduzione del numero dei punti vendita, a proposito della quale rileva che occorre tener comunque conto della normativa dell'Unione Europea che ha imposto la liberalizzazione degli impianti: l'obiettivo della loro riduzione potrebbe essere a suo giudizio realizzato procedendo alla chiusura degli impianti incompatibili con le norme in materia urbanistica, ambientale o di sicurezza e prevedendo al contempo incentivi economici, attraverso l'utilizzazione del Fondo indennizzi, per la chiusura di quelli giudicati marginali. Evidenzia che tali interventi potrebbero contribuire a ridurre lo stacco Italia di 3 millesimi di euro per litro. Suggerisce inoltre di valutare anche altre misure di razionalizzazione, come lo sviluppo della rete di distribuzione del metano, la promozione delle attività *non oil* negli impianti in funzione e l'adozione di modalità di gestione dei punti vendita più flessibili e rispondenti ai modelli contrattuali diffusi negli altri Paesi europei, come la «commissionaria» o l'associazione in partecipazione. Occorre inoltre favorire la diffusione degli impianti automatizzati, rimuovendo o attenuando i limiti normativi attualmente previsti, per accrescerne la quota di mercato fino al 10 per cento, alla luce del fatto che tale intervento potrebbe comportare un'ulteriore riduzione dello stacco Italia di 4 millesimi di euro per litro.

Procede poi a descrivere l'organizzazione e il funzionamento delle pompe bianche, che si stanno diffondendo rapidamente grazie al forte aumento della quantità di prodotto venduto che riescono a conseguire: al riguardo ritiene che sia auspicabile un loro sviluppo fino a raggiungere al massimo il 10 per cento del mercato, con un ulteriore risparmio di spesa per i consumatori (pari a 6-10 centesimi) e un'ulteriore riduzione dello stacco Italia, quantificabile in 8 millesimi di euro per litro.

Conclude ribadendo i profili positivi del modello distributivo italiano, che si caratterizza per efficienza e competitività.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il presidente DIVINA, muovendo dalla constatazione che le compagnie petrolifere risultano presenti all'interno di numerosi segmenti della filiera, segnatamente nella fase distributiva, chiede se non sia possibile operarne una razionalizzazione, per far conseguire risparmi effettivi ai consumatori e prevenire anche fenomeni speculativi nel mercato internazionale del petrolio greggio.

Formula infine un quesito sulle potenzialità di diffusione del biocarburante in Italia e in Europa.

Il dottor FERRARI AGGRADI, nel porre nuovamente l'accento sulla competitività e sull'alto livello di concorrenza del sistema italiano, osserva che, date le sue attuali caratteristiche, appaiono alquanto ridotti i margini di intervento sulla filiera dei prezzi per rendere più corposo il risparmio di spesa in favore dei consumatori. In merito alla razionalizzazione del modello economico di produzione e distribuzione, non ritiene comprovato che un'eventuale esclusione o limitazione – per le compagnie petrolifere

– della facoltà di intervenire nella distribuzione dei carburanti potrebbe comportare immancabilmente effetti positivi sul livello dei prezzi.

Il dottor SALSI, a integrazione della risposta fornita, osserva che la proposta di ridurre la filiera – peraltro non sostenuta né attuata in nessun Paese europeo – finirebbe per indebolire il sistema di approvvigionamento e di distribuzione dei carburanti, con il pericolo di creare le condizioni economiche per cui le compagnie petrolifere troverebbero più conveniente abbandonare il mercato italiano per non doversi limitare alla sola attività di raffinazione e vendita del greggio ai gestori. Per quanto riguarda la diffusione del biocarburante, fa presente che esso prospetta problemi in termini di maggiori costi e di minore qualità del prodotto, rispetto a quelli tradizionali, e che pertanto la miscelazione tra i due tipi di combustibili rappresenterebbe la soluzione più utile per i consumatori.

La senatrice GRANAIOLA (PD) chiede di confermare se il mantenimento delle attività *non oil* per gli impianti soggetti a chiusura rappresenta effettivamente una soluzione auspicabile e domanda chiarimenti in merito ai costi del gasolio impiegato per le coltivazioni in serra.

Il dottor FERRARI AGGRADI puntualizza che la proposta di razionalizzazione da lui avanzata riguarda la chiusura dei soli impianti di minori dimensioni, in ordine ai quali riterrebbe comunque opportuno riconoscere ai titolari della relativa autorizzazione la facoltà di mantenere in funzione le altre attività collaterali, ove esse risultino profittevoli. Formula infine una serie di considerazioni sull'aumento dei costi del gasolio per riscaldamento, rilevando la necessità di una riduzione della componente fiscale che grava su tale combustibile.

Il presidente DIVINA dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 10 febbraio 2010

**21<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per il provvedimento deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183):** osservazioni favorevoli con rilievi;

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(1999) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)**

Mercoledì 10 febbraio 2010

**18<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM (2009) 456 def.) (n. 58): esame e rinvio.**

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)  
(11<sup>a</sup> - Lavoro, previdenza sociale)**

*Giovedì 11 febbraio 2010, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

### **COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)  
(10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo)**

*Giovedì 11 febbraio 2010, ore 14,30*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi sul mercato interno» (n. 171).

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)

(4<sup>a</sup> - Difesa)

*Giovedì 11 febbraio 2010, ore 10*

### *IN SEDE REFERENTE*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (2002) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> RIUNITE

(7<sup>a</sup> - Istruzione)

(9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare)

*Giovedì 11 febbraio 2010, ore 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica: audizione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 11 febbraio 2010, ore 9*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1955*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174).
  - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).
-

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 11 febbraio 2010, ore 14,30*

***PROCEDURE INFORMATIVE***

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: esame del documento conclusivo.

***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (n. 186).

***ESAME DI ATTI PREPARATORI  
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

#### *IN SEDE REFERENTE*

##### I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).

##### II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

##### III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

##### IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D’ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).

- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall’Etiopia e rivalutazione del valore dell’indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Giovedì 11 febbraio 2010, ore 8,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell’*e-commerce* farmaceutico: audizione di rappresentanti di Farmindustria.

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

## VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

## VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

## IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

## X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

## XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

*Giovedì 11 febbraio 2010, ore 8*

- Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009.
  - Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

*Giovedì 11 febbraio 2010, ore 14*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale:

- Audizione dei rappresentanti dell'ANCI:
  - onorevole Osvaldo Napoli – sindaco di Valgioie e vice presidente Vicario ANCI;
  - dottor Salvatore Cherchi – sindaco di Carbonia – presidente ANCI-Sardegna.
-